


In questo numero:

- **Contrasto all'evasione fiscale: il recente potenziamento del quadro normativo di Luigi Magistro**
- **Il Rapporto Annuale 2009 della Banca d'Italia**



**Mutuo
Domus Block.
Tutta la serenità
di avere un tetto.**

**I VANTAGGI DEL TASSO VARIABILE,
LA GARANZIA DI UN TETTO MASSIMO.**

**TASSO MASSIMO 5,30%
PER UN MUTUO DI 10 ANNI
CON TASSO BLOCCATO PER 5.**

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionali. Il tasso massimo del 5,30% si riferisce ad un mutuo di 10 anni, per il quale è stato concordato un tasso massimo per la metà della durata del mutuo stesso. Importo mutuo 100.000 euro, TAN 2,011%, TAEG 2,201%. Euribor 1 mese + 1,60% (valevole per la prima parte dell'ammortamento), 1,55% (per la seconda parte dell'ammortamento). Valido a maggio 2010. Spese istruttoria 400 euro, perizia 250 euro, spese incasso rata 1,50 euro. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del mutuo è subordinata all'approvazione da parte della Banca.



**CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA**
Vicini a voi.



ORIENTAMENTI

RIVISTA DI STUDI ECONOMICI GIURIDICI SOCIALI



*La rivista Orientamenti è espressione
dell'Associazione Dottori Commercialisti di Rimini
con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Rimini*



UNA MANO PER LA RIPRESA

I NOSTRI SOCI E CLIENTI CI AFFIDANO
I LORO RISPARMI. E NOI LI INVESTIAMO
SUL LORO TERRITORIO.
È COSÌ CHE FACCIAMO
GIRARE L'ECONOMIA LOCALE.

La ripresa è più vicina solo se interessa anche il tuo vicino. Solo se mette in moto tutta l'economia locale. Per questo lavorano le nostre 15 filiali, perchè lo sviluppo del territorio parta dal territorio. Per noi questo è il circuito virtuoso della finanza. "La mia Banca è differente" significa anche questo.

 **VALMARECCHIA**
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

VALMARECCHIA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



**Una moderna e funzionale struttura per tutti i servizi finanziari ed assicurativi,
con professionalità, riservatezza e cortesia**

Filiale CORPOLO'

Sede Legale
Via Marecchiese 569 Corpolò
Tel. 0541 368600

Filiale MARECCHIESE

Via Marecchiese 227 Rimini
Tel. 0541 368501

Filiale MARZABOTTO

Via Caduti di Marzabotto 42 Rimini
Tel. 0541 368610

Filiale TIBERIO

Via Tiberio 87 Rimini
Tel. 0541 368680

Filiale FLAMINIA

Via Flaminia 161 Rimini
Tel. 0541 368700

Filiale MIRAMARE

V.le Regina Margherita 207 Rimini
Tel. 0541 368760

Filiale PRAGA

Via Praga 7 Rimini
Tel. 0541 368690

Filiale VILLA VERUCCHIO

Via Garibaldi 2 Villa Verucchio
Tel. 0541 368640

Filiale POGGIO BERNI

Via Santarcangiolese 2990
Poggio Berni
Tel. 0541 368660

Filiale SANTARCANGELO

Piazza Marini 33/34
Santarcangelo Di Romagna Tel. 0541 368750

Filiale PIETRACUTA

Via Gramsci 35/37 Pietracuta
Tel. 0541 368670

Filiale NOVAFELTRIA

Via Garibaldi 5/7 Novafeltria
Tel. 0541 368720

Filiale PENNABILLI

Via Roma, 39/41 Pennabilli
Tel. 0541 368540

Filiale CARPEGNA

Piazza dei Conti, 12 Carpegna
Tel. 0722 727118

Filiale SAN MAURO PASCOLI

Via G. Pascoli 36/38 S.Mauro Pascoli
Tel. 0541 368544

SEDE AMMINISTRATIVA e DIREZIONE GENERALE Via Marecchiese 227 Rimini Tel. 0541 368411

Sito www.bancavalmarecchia.it
Email info@valmarecchia.bcc.it



SOMMARIO

Contrasto all'evasione fiscale: il recente potenziamento del quadro normativo.
di Luigi Magistro, Direttore Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate. Pag. 3

Banca d'Italia – Unità di informazione finanziaria.
Alcuni stralci del "Rapporto annuale 2009 – Roma, maggio 2010". Pag. 21

Direttore Responsabile: Giancarlo Ferrucini

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerarsi opinioni degli autori e non impegnano pertanto il Direttore e la Redazione.

*Note, articoli e altro materiale da pubblicarsi nella Rivista vanno spediti al Direttore Dott. Giancarlo Ferrucini, via Garibaldi, 69 - 47921 Rimini - Telefax 0541/635070 - Telefono 0541/786574
I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono.*

*Autorizzazione del Tribunale di Rimini n. 6/92 del 22.04.1992
Pubblicazione con pubblicità inferiore al 70%.*

PROPRIETÀ EDITORIALE:

Associazione Culturale Orientamenti - via Garibaldi, 69 - Rimini

STAMPA:

Ramberti Arti Grafiche - Viserba di Rimini

Chiuso in redazione il 30 Novembre 2010.



Testata associata all'Unione Stampa
Periodica Italiana

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE:
 IL RECENTE POTENZIAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO
di Luigi Magistro¹

* * *

La manovra fiscale approvata con il con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), cui il Fisco è chiamato a concorrere per oltre 9 miliardi di euro, costituisce una nuova, grande sfida per l'Amministrazione finanziaria.

Essa si pone in continuità con numerose iniziative già intraprese, dirette a individuare i veri evasori attraverso una sempre più accurata selettività dei controlli e chiude il cerchio aperto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) che ha previsto, tra le misure di contrasto dell'evasione, un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, interventi per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria e volte a contrastare lo spostamento fittizio all'estero della residenza da parte delle persone fisiche finalizzato all'evasione fiscale.

Nel detto solco, ulteriori misure finalizzate al reperimento delle risorse sottratte allo Stato sono state introdotte dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*) e, ancora, dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (*convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*), anch'esse tese a contrastare fenomeni connotati da profili di rilevante offesa degli interessi erariali quali, ad esempio, le compensazioni indebite e, sul fronte internazionale, a rendere più incisivo il contrasto dell'evasione attraverso l'inversione dell'onere della prova per chi detiene fuori confine capitali e beni non dichiarati al Fisco ed il raddoppio delle sanzioni.

Ancora, con i medesimi obiettivi, si è inserito sia il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 40 (*convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*), che la manovra recata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*), con cui sono stati messi in campo importanti strumenti finalizzati all'ulteriore potenziamento di una selettiva lotta all'evasione, funzionali, al tempo stesso, alla creazione di una maggiore compliance.

1. Il Dott. Luigi Magistro è Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Muovendo dalle suddette finalità, il detto decreto-legge n. 40 ha in specie introdotto importanti misure per il contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, con specifico riguardo al settore dell'imposta sul valore aggiunto e agli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi iscritti nella cosiddetta «*black list*»².

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come tali territori siano stati spesso utilizzati come mero schermo di operazioni finalizzate all'evasione dell'IVA.

E' stato, in particolare, introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in detti Paesi³.

Una specifica previsione è finalizzata, poi, a contrastare il fenomeno del trasferimento della sede legale all'estero delle società per fini di evasione ed elusione fiscale, spesso preceduti dall'acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie da parte di soggetti o società di diritto estero.

In tali casi, l'Agenzia delle entrate, al fine di attivare idonei meccanismi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di strumentale trasferimento all'estero della sede sociale, potrà disporre, in tempi congrui, delle informazioni relative al trasferimento della sede all'estero, alla costituzione all'estero di società ed alla cancellazione dal registro delle imprese.

Alcune previsioni, poi, sono specificamente finalizzate a garantire una maggiore tutela dei crediti relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sono state, inoltre, introdotte disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma del credito d'imposta.

La finalità che il legislatore ha inteso perseguire è quella di garantire un più efficace contrasto dei comportamenti che si concretizzano nell'illegittima fruizione dei crediti stessi.

2. Paesi individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001

3. In attuazione dell'articolo 1 del d.l. n. 40 del 2010, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010 ha definito modalità e termini per l'effettuazione della comunicazione. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 sono stati approvati, rispettivamente, il modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2010 ha previsto alcune esclusioni territoriali e per specifici settori di attività dell'obbligo di comunicazione e l'estensione dell'obbligo stesso per specifici settori di attività e la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010, al 2 novembre 2010.

Ai fini del recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati previsto dalla disposizione da effettuare a cura delle stesse amministrazioni concedenti, viene posto in capo all'Agenzia delle entrate un obbligo generalizzato di trasmissione dei dati relativi alle fruizioni dei crediti stessi ai predetti soggetti pubblici, titolari della relativa gestione; la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica ed entro termini da stabilire con provvedimento d'intesa tra gli uffici dirigenziali generali delle amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 40 mirano, poi, in particolare, ad assicurare l'effettività del recupero di imposte italiane all'estero.

Specifiche disposizioni sono state introdotte al fine di razionalizzare la materia delle notifiche all'estero, prevedendo, tutte le volte in cui l'amministrazione è in possesso dell'indirizzo estero del contribuente, o perché l'indirizzo della residenza all'estero del cittadino italiano ivi residente è presente e rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o perché l'indirizzo della sede legale estera delle società e degli altri soggetti iscritti è presente nel registro delle imprese, l'utilizzo facoltativo del canale postale (*raccomandata internazionale*), in alternativa all'attivazione della cooperazione internazionale e del canale consolare.

Analogamente, una modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce il principio in base al quale, ferme restando le competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in alternativa alle notifiche consolari e a quelle consentite dalle convenzioni internazionali, anche gli agenti della riscossione possono, in presenza di indirizzi esteri dei contribuenti non residenti conosciuti (*o perché presenti nei registri dell'AIRE o perché presenti nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non iscritti nei predetti pubblici registri, nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e di variazione di dati e nelle dichiarazioni di inizio, di variazione di dati o di cessazione dell'attività ai fini dell'IVA o presentate ai fini dell'identificazione diretta ai fini dell'IVA*), utilizzare il canale postale (*raccomandata internazionale*) per la notifica degli atti all'estero.

Alcune disposizioni sono intervenute sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.

In particolare, al fine di non imporre oneri gravosi sul contribuente qualora l'importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, è stato previsto

che la garanzia sia dovuta solo nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro. Stante il richiamo al comma 2 dell'articolo 8 operato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza.

Sul fronte del potenziamento della partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale e contributiva, le misure recate dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 hanno introdotto, per gli enti locali con popolazione superiore a 5mila abitanti, un obbligo generalizzato (*e non più la facoltà*) di costituzione dei Consigli tributari.

Questi ultimi hanno il compito di segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'Inps elementi utili all'emersione dei maggiori imponibili fiscali e contributivi. Per i Comuni sotto i 5mila abitanti non dotati del Consiglio tributario, è stato, invece, previsto l'obbligo di riunirsi, a tal fine, in Consorzio.

E' stata, inoltre, innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse l'ammontare della quota spettante ai Comuni dalla lotta all'evasione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Inps, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni saranno fissate le modalità di trasmissione ai Comuni di copia delle dichiarazioni dei cittadini in essi residenti e di partecipazione degli enti locali all'accertamento fiscale e contributivo.

Con riguardo al fronte dell'antiriciclaggio e della mappatura di operazioni a rischio di evasione e frode fiscale, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie della soglia al di sopra della quale è obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, mira a contrastare l'uso improprio del contante connesso a fenomeni, anche illegali o che, comunque, sono caratterizzati dalla finalità di evasione.

Tale nuova soglia (*il divieto di utilizzo del contante per importi superiori a 5.000 euro*) permette, peraltro, ai cittadini di effettuare in denaro, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto quotidiane, al fine di evitare onerose operazioni per spese di modesto valore. Il rafforzamento e la prevenzione dell'evasione, principalmente in materia di imposta sul valore aggiunto (*"frodi carosello" e false fatturazioni*), sono connessi anche all'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per importi non inferiori a 3mila euro.

Con l'analisi e l'incrocio dei dati così acquisiti, verrà agevolata l'identificazione di soggetti a rischio di evasione e frode ed una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni, nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3mila euro è coerente con le finalità della norma che intende perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza, consentendo di escludere dall'obbligo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento non sarebbero stati proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

La focalizzazione dell'attenzione su chi presenta evidenti indici di rischio di evasione, caratterizza anche la specifica azione di vigilanza fiscale prevista sulle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla loro nascita (*cosiddette «apri e chiudi»*).

L'esperienza dei controlli fiscali ha confermato che questa categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (*false fatturazioni o anche frodi «carosello»*) e, pertanto, sarà specificamente considerata ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps.

Con la stessa finalità, è prevista una specifica azione di vigilanza fiscale sulle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo d'imposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa.

E' inoltre prevista l'intensificazione dell'attività di controllo sulla platea di contribuenti non soggetti né agli studi di settore né al tutoraggio (*costituita da circa 70.000 soggetti*), segmento assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso e che presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato.

Per questi soggetti, il miglior modo di coprire il rischio di evasione è quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale in relazione ai quali sarà valorizzato il coordinamento tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza (*che hanno assetti organizzativi che collimano dal punto di vista operativo*).

Con l'obiettivo di utilizzare in ottica antievasiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di prestazioni di servizi o cessione di beni, è stata prevista una ritenuta del 10% a titolo di acconto sui bonifici disposti da coloro

che sostengono spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (*per esempio, le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute*).

Tra le misure finalizzate a incrementare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria, nuove disposizioni sono state introdotte in materia di operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento al fine di eliminare le difficoltà attualmente esistenti connesse alla necessità di effettuare riscontri, in assenza di una adeguata collaborazione del contribuente, di rilevante complessità, anche tecnica.

È prevista, infatti, la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disporre, in sede di controllo, della documentazione approntata dal contribuente, necessaria a riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, esclude la possibilità che alle imprese siano irrogate sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali connesse con rettifiche di transfer pricing.

L'impianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione è stato disciplinato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.

Sempre in tema di adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intra Ue passa, poi, attraverso l'autorizzazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

All'atto della presentazione del modello per l'attribuzione della partita Iva, l'operatore economico manifesta la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

Allo scopo di evitare attività fraudolente messe in atto subito dopo l'apertura della partita IVA viene previsto che l'iscrizione all'archivio Vies decorra dopo trenta giorni, a valle dei controlli dell'Agenzia.

Particolare attenzione è stata, poi, riservata dalla manovra fiscale 2010 al contrasto della microevasione diffusa sul territorio. Si tratta, quindi, dell'evasione sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di una categoria di soggetti che fruiscono abitualmente di servizi e prestazioni sociali.

Dal momento che tale fenomenologia può essere intercettata mediante l'incrocio automatico dei dati contributivi che l'Inps invia all'Agenzia delle Entrate, la norma richiede il ricorso sistematico all'utilizzo di questi dati per controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

In un'ottica finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dell'attività di controllo e di accertamento cosiddetta «*di massa*», che tiene, peraltro, conto dei soddisfacenti risultati già conseguiti dall'Agenzia in analoghe iniziative, viene previsto l'affidamento, in via esclusiva, di attività di controllo e accertamento specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dell'Agenzia stessa con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.

La delocalizzazione di talune attività renderà possibile l'intensificazione dell'azione di controllo anche attraverso l'impiego di sistemi di contatto multimediale con i contribuenti, garantendo agli stessi la necessaria assistenza.

Al fine di potenziare i processi di riscossione coattiva delle somme dovute all'Erario, è stato concesso l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai concessionari dei tributi locali, ma solo tramite l'ente creditore.

Alcune disposizioni garantiscono, poi, che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative alle ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione e non di falcidia, al pari dell'intera imposta sul valore aggiunto.

Sono state, inoltre, introdotte disposizioni più stringenti che garantiscono la tutela penale in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, prevedendo altresì un nuovo reato per il contrasto della falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali.

Relativamente alla disciplina delle misure cautelari, strumenti a garanzia del credito erariale di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione da riscossione, è stato garantito che queste ultime conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

Al fine di poter intraprendere tempestivamente le iniziative necessarie per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, è stato posto, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie.

Il dispositivo complessivo è stato rafforzato intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (*legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale*), mediante

l'inserimento, tra le ipotesi aggravate di corruzione (*previste dall'articolo 319-bis del codice penale*), anche di quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi.

Sul fronte, poi, delle compensazioni, una specifica preclusione è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in presenza di debiti relativi a somme iscritte a ruolo a titolo definitivo. La norma, da una parte blocca la possibilità di utilizzo del credito per chi è in debito con l'Erario, ma, dall'altra, consente al contribuente di saldare, con l'utilizzo dei propri crediti fiscali, i debiti erariali iscritti a ruolo.

La vigente normativa da facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche anche in presenza, oltre ai debiti compensabili, di altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo, con l'incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata a chi è nel contempo debitore di altre somme iscritte a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che continua a non pagare, costringendo peraltro gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.

Tenuto conto di ciò, la norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'inibizione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad operare la compensazione (*ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997*) dei crediti relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento; l'inibizione opera a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro.

L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione pari al 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato; la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

Ai fini della piena attuazione della disposizione in parola, è ammesso, comunque, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo (*per imposte erariali e relativi accessori*) mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010.

E' previsto, inoltre, che l'osservanza del divieto di compensazione venga

vigilata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza anche mediante specifici piani operativi.

Il pacchetto delle norme della manovra recata dal decreto-legge n. 78 del 2010 contiene, poi, una serie di misure specifiche per contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate.

Un esempio per tutti è rappresentato dai contributi erogati nell'ambito del diritto allo studio universitario ai quali si accede tramite la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva.

Per evitare arbitraggi in questo delicato settore, anche per salvaguardare la tutela dei cittadini più bisognosi, sono previsti intensi scambi informativi che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni a cui viene richiesto di trasmettere i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate direttamente all'Inps che, grazie alle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, è in grado di individuare i soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva, hanno fruito indebitamente delle prestazioni.

In questo caso, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite, è fissata una specifica sanzione.

La revisione della disciplina dei fondi immobiliari chiusi, ai fini della vigilanza da parte delle autorità competenti, ha introdotto nuove disposizioni utili ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando in particolare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali.

Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, viene consentito, ai fondi esistenti, di adeguarsi alle nuove disposizioni pagando un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.

L'imposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.

Con specifico riguardo alle disposizioni finalizzate a potenziare l'azione di contrasto dell'evasione contenute nella manovra correttiva approvata con il ripetuto decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, quelle relative all'«aggiornamento dell'accertamento sintetico» (articolo 22) ed alla «Concentrazione della riscossione nell'accertamento» costituiscono interventi particolarmente innovativi i quali sono destinati a caratterizzare fortemente le strategie di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale dei prossimi anni.

Si tratta, infatti, di profondi cambiamenti che riguardano, da una parte, lo strumento cardine per l'accertamento del reddito delle persone fisiche finalizzato ad accrescere la capacità dell'Amministrazione finanziaria di persuadere i

contribuenti ad una maggiore fedeltà dichiarativa e, dall'altra e, più in generale, l'intero processo della riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento.

L'obiettivo è quello di intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento (*anche attraverso una significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento*) e, attraverso l'ulteriore innalzamento della qualità dell'attività, anche di riscossione coattiva, di accrescere la propensione all'utilizzo degli istituti definatori della pretesa tributaria.

Le novità in tema di accertamento sintetico si caratterizzano sia per le significative modifiche di carattere procedurale che garantiscono, rispetto alle regole fissate dai primi anni '70 e nel rispetto delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente, una maggiore incisività dell'azione di controllo, che per un'evoluzione, al passo con i tempi, delle modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato (*nuovo redditometro*).

Contribuiscono, in tal senso, al potenziamento dello strumento, il sempre più strutturato utilizzo, da parte dell'Agenzia delle entrate, del patrimonio informativo disponibile, nonché l'intensificazione dello scambio di informazioni con i Comuni, la Guardia di finanza, le altre Agenzie fiscali ed altre Amministrazioni che detengono dati utili a costruire un quadro sempre più completo della reale capacità di spesa dei contribuenti (*quali l'INPS, l'INAIL, la SIAE, il PRA*).

Già gli interventi legislativi introdotti con l'articolo art. 83 (*commi 8 e 9*) del decreto legge n. 112 del 2008, richiamati in premessa, avevano attribuito particolare rilevanza, nell'ambito delle strategie generali di contrasto all'evasione, all'utilizzo dell'accertamento sintetico, prevedendo un piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Le nuove disposizioni, che si applicheranno con riguardo agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati da quest'anno (*per il 2009*), superano l'impianto normativo precedente, il quale rimane in vigore per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta fino al 2008.

Le novità, che tengono conto delle diverse tipologie di spesa sostenute dai contribuenti e delle nuove preferenze nella propensione ai consumi in ragione dei cambiamenti connessi ai mutamenti sociali verificatisi nel tempo, stabiliscono che:

- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione

relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità per il contribuente di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

- alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (*da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale*), ferma restando anche in questo caso la prova contraria;
- in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;
- il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall'ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione (*che deve essere obbligatoriamente attivato*), in perfetto ossequio alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (*legge 27 luglio 2000, n. 212*);
- dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede, in particolare, che gli uffici possano determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle *“spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”*.

La norma consente, pertanto, di basarsi sull'equivalenza fra le spese sostenute ed il reddito, presumendo che, salvo prova contraria, l'ammontare delle spese stesse sia finanziato con redditi del medesimo periodo e che, pertanto, concorra integralmente ai fini della determinazione del reddito dell'anno.

Il nuovo comma 5 prevede, poi, che la determinazione sintetica del reddito possa essere, altresì, fondata sul *“contenuto induttivo”* di elementi indicativi di capacità contributiva.

Detto contenuto sarà individuato con il decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze in corso di predisposizione (*si tratta del cosiddetto “accertamento redditometrico”*).

A tale ultimo riguardo, è in corso di definizione il prototipo del nuovo redditometro che si prevede formerà oggetto di un software gratuito, ad uso di tutti i contribuenti, da rendere disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Detto software consentirà di conoscere l’entità del reddito presunto che scaturisce dal possesso di beni significativi; tanto più sarà elevato lo scostamento tra quanto viene dichiarato e quanto in base alle spese sostenute nell’anno avrebbe dovuto essere dichiarato, tanto più potrà essere ragionevole il rischio che il contribuente sia sottoposto ad accertamento sintetico.

Sia nel caso dell’accertamento sintetico di cui al richiamato quarto comma dell’articolo 38 che in quello cosiddetto “*redditometrico*” di cui al comma successivo, il contribuente avrà la possibilità di fornire elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Potrà, pertanto, giustificare la propria capacità di spesa provando, nel caso in cui sia stata rilevata una differenza tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente che, relativamente alla dotazione utilizzata assumono rilievo, ad esempio, dismissioni di beni avvenute in un precedente periodo d’imposta laddove dimostri che le dismissioni stesse possono rappresentare un «*finanziamento*» redditualmente rilevante delle spese sostenute l’anno successivo.

Più in generale, la prova contraria che il contribuente sarà chiamato a fornire a fronte delle spese interamente imputate al periodo d’imposta di sostenimento è che il finanziamento delle stesse sia avvenuto con redditi diversi da quelli dello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Particolare rilevanza assumono, poi, nel rinnovato accertamento sintetico, le modifiche consistenti nell’istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo obbligatorio.

Le nuove disposizioni prevedono un procedimento caratterizzato da due momenti: quello “*istruttorio*” nell’ambito del quale gli uffici inviteranno i contribuenti a fornire informazioni e notizie sulle spese sostenute, i beni e i servizi utilizzati che appaiono in contraddizione con i redditi dichiarati e quello “*contraddittorio*”.

L’articolo 38, comma 7, nella nuova formulazione prevede, infatti, che

“L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 38, prevede, poi, che la determinazione sintetica del reddito complessivo (*di cui ai commi 4 e 5*) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Ai fini dell’applicazione delle nuove regole è, pertanto, sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (*pari ad un quarto*).

Ai fini dell’applicabilità delle nuove regole è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d’imposta e non più biennale.

Dal nuovo quadro normativo evidenziato emerge uno strumento significativamente rafforzato il quale contempera il necessario contraltare costituito dalle garanzie a favore del contribuente che potrà fornire tutti gli elementi e prove contrarie in ordine al “diverso” finanziamento delle spese sostenute.

Il nuovo ottavo comma dell’articolo 38 prevede, infine, che una volta sinteticamente determinato il reddito complessivo, al contribuente vada riconosciuta la deducibilità degli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le detrazioni per oneri previste per legge.

Ciò posto, occorre, in generale, rilevare che i risultati ottenuti nell’arco dei primi otto mesi del 2010 dimostrano, comunque, che gli uffici dell’Agenzia, pur utilizzando l’accertamento sintetico nella sua formulazione precedente alle modifiche del 2010 e, quindi, prescindendo dall’utilizzo del nuovo redditometro, hanno significativamente incrementato il ricorso a tale strumento di controllo del reddito delle persone fisiche.

La circostanza che più della metà dei contribuenti controllati abbiano definito l’accertamento sintetico dimostra, infatti, che tale strumento è particolarmente persuasivo. Ciò è attribuibile anche allo sforzo degli uffici che è e sarà sempre più concentrato nell’utilizzo dello strumento su soggetti selezionati in base ad un elevato *risk score* determinato dallo scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente.

La migliore selettività dei controlli comporta, infatti, che i contribuenti

controllati siano più facilmente indotti, per il futuro, ad una maggiore fedeltà dichiarativa per evitare di essere sottoposti a controllo.

Ed in tale direzione si muoverà anche l'utilizzo, da parte degli uffici, del nuovo redditometro ed il rinnovato, al passo con i tempi, apprezzamento della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato cui si affiancherà la contestuale valorizzazione di un sempre più intenso dialogo con i contribuenti.

Sempre nell'ottica della efficace e tempestiva realizzazione della pretesa tributaria si muove l'avvio di una vera e propria riforma delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo della correttezza degli obblighi fiscali dei contribuenti.

La significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento assicurerà una significativa accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

Le nuove modalità di rappresentazione della pretesa tributaria, le nuove scadenze temporali antecedenti alla eventuale fase dell'esecuzione forzata che si rifletteranno anche sull'innalzamento della qualità della riscossione nel suo complesso impegnano Contribuente, Agenzia delle entrate e Agente della riscossione sia al rispetto di perentorie scadenze, che a più intense e proficue modalità di colloquio.

Le disposizioni recate dalle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 regoleranno le procedure di riscossione delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e dei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni che saranno notificati dall'Agenzia delle entrate a partire dal 1° luglio 2011 per i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 o successivi.

L'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011 e decorsi sessanta giorni dalla notifica, titolo esecutivo.

Recheranno, pertanto, anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, l'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

Per le ipotesi di presentazione del ricorso avverso detti atti e per il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio conterranno, inoltre, gli importi

stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi*): in particolare, le imposte, nonché i relativi interessi, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

La norma prevede, poi, che la detta intimazione ad adempiere al pagamento, entro il più ristretto termine di sessanta giorni dalla notifica deve essere, altresì, contenuta nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento (*ad esempio, per mancato pagamento di una rata, per le somme dovute in base all'accertamento con adesione o del pagamento frazionato in pendenza di processo*).

Detti atti recheranno, altresì, l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata in carico agli agenti della riscossione.

Le modalità di tale affidamento saranno determinate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato di prossima emanazione.

Ricevuto il carico delle somme dovute l'agente potrà intraprendere il procedimento di esecuzione forzata.

Qualora, poi, vi sia fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme dovute (*nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi*) potrà essere affidata in carico agli agenti della riscossione, quindi anche prima dei predetti termini.

All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornirà all'agente della riscossione gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia dell'azione di riscossione coattiva, compresi quelli, molto spesso determinanti, acquisiti in fase di accertamento.

L'agente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo (*senza, pertanto, la preventiva notifica della cartella di pagamento con i connessi oneri amministrativi e finanziari*) procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Le norme prevedono che, decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata sarà preceduta dalla notifica di un avviso che conterrà «*l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni*» (*si tratta dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della*

Repubblica n. 602 del 1973).

Una specifica previsione dispone che l'espropriazione forzata è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Il nuovo impianto normativo prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con il nuovo titolo esecutivo sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'aggio che spetta all'agente della riscossione è interamente a carico del debitore, così come il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

In generale, viene chiarito che, ai fini della nuova procedura di riscossione, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui si è fatto cenno e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni contenute nella disposizione.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 29 in argomento chiarisce, inoltre, che in caso di ricorso avverso gli atti esecutivi si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ossia la possibilità della sospensione amministrativa (*“in caso di ricorso «contro il ruolo»*) della riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.

Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dell'attività di contrasto all'evasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, coerentemente con le novità introdotte, la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo relative ai medesimi e ad altri tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle entrate e di accertamento relative a tutti i tributi gestiti dall'Agenzia stessa, nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

Le disposizioni che entreranno a regime dal prossimo mese di luglio consentiranno una contrazione dei tempi mediamente occorrenti per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento ed a quelli per l'espletamento, da parte degli agenti della riscossione, delle ordinarie fasi prodromiche all'inizio delle attività esecutive e, conseguentemente, è ragionevolmente ipotizzabile un'azione di recupero più efficace connessa

anche ad un'anticipazione dei termini per l'attivazione delle azioni cautelari ed esecutive, con ulteriore conseguente minore rischio che il contribuente sottragga i propri beni alle azioni coattive.

La maggiore tempestività della consegna al debitore del un titolo esecutivo diminuisce notevolmente i rischi, soprattutto relativamente a contribuenti particolarmente renitenti al pagamento delle spesso significative somme dovute, di mancato o incompleto recupero del debito.

L'entrata a pieno regime dello strumento cardine per l'accertamento del reddito delle persone fisiche e delle novità previste sull'intero processo della riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento, unitamente alle altre misure della manovra del 2010 innanzi citate, costituiranno le leve strategiche nella lotta all'evasione fiscale dei prossimi anni.

L'auspicio conclusivo è dunque quello di vedere garantiti un recupero sempre più significativo delle imposte non pagate spontaneamente e, di conseguenza, una maggiore *compliance*, indotta dalla consapevolezza che sarà sempre più difficile sfuggire alla pressione dei controlli fiscali.

BANCA D'ITALIA
Unità di informazione finanziaria
Rapporto annuale 2009
Roma, maggio 2010 ⁽¹⁾

* * *

INDICE: ... omissis ... **2 NORMATIVA NAZIONALE** - 2.1 L'evoluzione della normativa primaria - 2.1.1 La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009 - 2.1.2 Altre modifiche normative rilevanti - 2.1.3 La disciplina dello "scudo fiscale" - 2.2 La normativa secondaria di attuazione - 2.2.1 Gli indicatori di anomalia - 2.2.2 Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo - 2.2.3 I dati statistici aggregati - 2.2.4 Le istruzioni della Banca d'Italia - **3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE** - 3.1 Linee di tendenza - 3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti - 3.3 L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette - 3.4 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria - 3.4.1 Caratterizzazione territoriale - 3.4.2 Valore e tipologia delle operazioni segnalate - 3.4.3 Casistica delle segnalazioni - 3.5 Imprese non finanziarie e professionisti - **4 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO** - 4.1 Segnalazioni di operazioni sospette - 4.2 Le liste di terrorismo e le misure di congelamento - ... omissis

omissis

2 NORMATIVA NAZIONALE.

2.1 L'evoluzione della normativa primaria.

2.1.1 La revisione del d.lgs. n. 231/2007 ad opera del d.lgs. n. 151/2009.

L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), consentiva espressamente di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 231/2007 entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Cogliendo tale opportunità, il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha inteso risolvere alcune difficoltà applicative e chiarire i dubbi interpretativi emersi nel primo periodo di vigenza del d.lgs. n. 231/2007. Il decreto è intervenuto su diversi aspetti della disciplina nazionale antiriciclaggio, molti dei quali di particolare interesse per l'Unità.

Esso, tra l'altro, ha inciso sulle definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007, modificando quelle di "conti di corrispondenza" e di "titolare effettivo" e sopprimendo quella relativa alle "operazioni collegate"; ha ampliato l'ambito dei soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva e passiva, inserendovi tra gli altri anche le agenzie di scommesse; ha precisato sia la definizione di succursali italiane di intermediari esteri, sottoposte alle norme antiriciclaggio, sia la tempistica degli adempimenti in materia di registrazione; ha dettato nuove norme sugli organi di controllo, esonerando, per esempio, dagli obblighi antiriciclaggio i professionisti che compongono gli organi di controllo delle società.

1. Si riportano di seguito alcuni stralci del Rapporto annuale 2009, maggio 2010, della Banca d'Italia, Unità di Informazione finanziaria.

Il d.lgs. n. 151/2009 ha inciso in misura notevole sui compiti della UIF, precisandone talune caratteristiche e modalità di svolgimento.

Al fine di realizzare un migliore coordinamento dei flussi informativi che le autorità antiriciclaggio sono tenute a indirizzare al Parlamento, il decreto è intervenuto sui tempi di presentazione, da parte della UIF, del rapporto annuale sull'attività svolta, posticipandoli al 30 maggio. L'originario termine del 30 marzo è rimasto fermo solo con riferimento all'obbligo, per la UIF, di fornire al Comitato di Sicurezza Finanziaria i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta nell'anno precedente. Il decreto ha previsto, inoltre, che il rapporto annuale sia inoltrato al Parlamento e non più "alle competenti Commissioni parlamentari".

Per migliorare la qualità e assicurare l'uniformità delle segnalazioni di operazioni sospette, alla UIF è stato attribuito il compito di emanare istruzioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette. Ciò dovrebbe garantire anche una maggiore completezza delle segnalazioni, riducendo i tempi di analisi e approfondimento.

Per gli ordini professionali è prevista la possibilità di istituire, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici e autenticati, loro copie autentiche e informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o a essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. Tra queste ultime rientra anche l'approfondimento delle segnalazioni da parte della UIF, attività che potrà beneficiare, pertanto, di un notevole arricchimento informativo.

Nella nuova formulazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007, è stato eliminato l'improprio riferimento al criterio dell'approccio basato sul rischio, che in precedenza doveva orientare la UIF nell'individuazione dei dati aggregati che gli intermediari e altri operatori sono obbligati a trasmettere mensilmente per consentire l'effettuazione di analisi mirate su fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in determinate zone territoriali.

Il d.lgs. n. 151/2009 è intervenuto sui meccanismi di coordinamento tra astensione, sospensione e segnalazione di operazioni sospette (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 231/2007), precisando l'obbligo di astenersi dall'eseguire le operazioni per cui i destinatari sospettano sussista una relazione con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, anche al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione da parte della UIF.

Si tratta di una fattispecie distinta da quella - pure disciplinata dall'art. 23 - che prevede l'astensione in caso di mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica. La prima, infatti, è strettamente collegata agli obblighi di collaborazione attiva,

tant'è che lo stesso articolo (comma 3), nel precisare i casi di esenzione dall'obbligo di astensione, ribadisce comunque l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Peraltro, la stretta contiguità tra le due fattispecie di astensione lascia emergere, quale profilo di criticità, la possibilità di un improprio utilizzo della richiesta di sospensione da parte dei destinatari della normativa antiriciclaggio quando essi non siano riusciti a espletare compiutamente gli obblighi di adeguata verifica e, in particolare, quando non abbiano acquisito i dati identificativi del titolare effettivo dell'operazione.

I vincoli in materia di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 45 d.lgs. n. 231/2007) in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 c.p.p. (prima limitati alle persone fisiche che effettuano la segnalazione) sono stati estesi ai "soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10". Il d.lgs. n. 151/2009 ha precisato, inoltre, che l'identità dei segnalanti (persone o intermediari) può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Viene confermato che la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA) possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo non solo al soggetto che ha effettuato la segnalazione, ma anche ai soggetti, comunque obbligati alla collaborazione, cui la segnalazione è collegata.

Con riferimento all'attività di analisi e approfondimento delle segnalazioni ricevute, la nuova formulazione dell'art. 47 assegna alla UIF il compito di definire, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, criteri per l'approfondimento delle segnalazioni. Si tratta di una modifica che può favorire condizioni di maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di analisi e approfondimento svolta dalla UIF; quest'ultima, infatti, è messa nelle condizioni di individuare meccanismi selettivi che consentano di concentrare prioritariamente la propria attività sulle segnalazioni rilevanti.

Relativamente agli obblighi degli organi di controllo delle società, il d.lgs. n. 151/2009 ha opportunamente previsto che tali organi non siano più tenuti a comunicare alla UIF, entro trenta giorni, le infrazioni in materia di registrazione della clientela di cui abbiano notizia, lasciando nel contempo in vigore l'obbligo di comunicazione alle autorità di vigilanza delle infrazioni alle disposizioni emanate dalle stesse autorità in attuazione del d.lgs. n. 231/2007 (tra cui rientrano anche quelle in tema di registrazione).

2.1.2 Altre modifiche normative rilevanti.

Anche la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto modifiche al d.lgs. n. 231/2007.

Come già previsto per la Banca d'Italia, per la CONSOB, per l'ISVAP e per la COVIP, è stata estesa anche alla UIF e ai suoi dipendenti la limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 3, comma 37).

La legge n. 94/2009 ha previsto che la UIF comunichi ai segnalanti, direttamente ovvero tramite gli ordini professionali, solo l'avvenuta archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette e non anche l'inoltro delle stesse agli organi investigativi. Si circoscrive, pertanto, l'ambito del feed back sulle segnalazioni ai soli casi in cui la comunicazione riveste effettiva utilità.

Con riguardo agli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer), è previsto che essi acquisiscano e conservino per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione sia un cittadino extracomunitario; in mancanza del titolo, gli agenti dovranno effettuare entro dodici ore una segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, è stata attuata in Italia la Direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive - PSD), che rappresenta il pilastro giuridico per la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area -SEPA) e consentirà l'effettuazione di pagamenti cross border nell'area dell'euro con la stessa rapidità, sicurezza e facilità dei pagamenti nazionali.

Il provvedimento amplia l'ambito dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, annoverandovi anche gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno dell'UE, che saranno pertanto tenuti all'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e passiva.

La disciplina in materia di esecuzione dei servizi di pagamento prevede che un ordine di pagamento conforme al “contratto-quadro” non possa essere rifiutato e che, in caso di rifiuto, l'utente sia avvertito formalmente ed entro gli stessi termini previsti per l'esecuzione dell'ordine, “salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale”. Dal punto di vista della normativa antiriciclaggio, questa precisazione appare opportuna poiché, qualora l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia stata rifiutata in ossequio agli obblighi antiriciclaggio, la comunicazione all'utente del rifiuto potrebbe minare i presidi di riservatezza sanciti dal d.lgs. n. 231/2007.

2.1.3 La disciplina dello “scudo fiscale”.

L'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (successivamente modificato dall'art. 1 del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) ha disciplinato l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 (normativa sul cd. “monitoraggio fiscale”).

L'emersione, che può avvenire attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, comporta il pagamento di un'imposta straordinaria che produce effetti preclusivi ed estintivi sotto il profilo tributario e contributivo, nonché effetti di esclusione della punibilità per determinati reati.

Si tratta di reati tributari tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, documenti per operazioni inesistenti o altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, nonché di taluni reati di falso di cui al codice penale (artt. 482-485, 489- 492) e dei reati di false comunicazioni sociali di cui alle disposizioni penali del codice civile (artt. 2621 e 2622), qualora siano commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

La disciplina dello “scudo fiscale”, pur considerando applicabili, in generale, i presidi antiriciclaggio, ha previsto una deroga agli obblighi di segnalazione, relativamente ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali è esclusa la punibilità. Tale deroga ha suscitato forti critiche in ambito internazionale (GAFI) e comunitario, per il conflitto con gli obblighi imposti dai principi e dalle norme antiriciclaggio (cfr. riquadro “SOS attinenti allo scudo fiscale” - capitolo 3).

Sui rapporti tra “scudo fiscale” e disciplina antiriciclaggio sono intervenuti, con propri provvedimenti, sia il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sia l'Agenzia delle entrate. In particolare, le circolari del Ministero del 12 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 hanno ribadito la vigenza degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari che intervengono nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, con riferimento all'adeguata verifica (ordinaria o rafforzata in relazione alla specifica situazione di rischio), alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.

Specifici chiarimenti sono stati forniti anche circa l'obbligo di identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, di prestare particolare attenzione alle transazioni effettuate in lire italiane e alle operazioni in contante, di verificare anche la sussistenza della dichiarazione transfrontaliera che ne attesta il passaggio doganale.

La UIF, con propria comunicazione del 24 febbraio 2010, ha poi precisato che, anche nel caso di operazioni di scudo già perfezionate, gli intermediari e i professionisti che abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d.l. 78/2009 sono tenuti a effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

2.2 La normativa secondaria di attuazione.

2.2.1 Gli indicatori di anomalia.

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, il d.lgs. n. 231/2007 ha previsto che, su proposta della UIF, siano emanati - e periodicamente aggiornati - indicatori di anomalia.

Nell'anno, la UIF ha elaborato e proposto ai Ministeri dell'interno e della giustizia, rispettivamente, gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari e per i professionisti. Il decreto del Ministro della giustizia recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2010.

Ciascuno dei provvedimenti in parola si compone di un decreto e di due allegati: nel primo sono elencati gli indicatori di anomalia; nel secondo sono riassunti i principi generali che presiedono agli obblighi di collaborazione attiva.

Nell'articolo si richiamano le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché le caratteristiche essenziali degli indicatori. Questi ultimi, in particolare, non sono né tassativi né esaustivi; la loro assenza non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta, in quanto possono venire in rilievo ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto; la loro mera ricorrenza non è sufficiente per l'individuazione di una segnalazione di operazione sospetta, per la quale è indispensabile una concreta e specifica valutazione da parte degli operatori. La non esaustività degli indicatori deve essere ricondotta anche alla costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori di anomalia fanno riferimento al profilo soggettivo e a quello oggettivo del cliente. Essi si articolano in sub-indici, che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso.

Gli indicatori per i professionisti, oltre al profilo soggettivo e alle modalità di esecuzione dell'operazione, riguardano: la costituzione e l'amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi (es. costituzione di strutture artificiosamente complesse, frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità di aziende, conferimenti di capitale in società per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato); operazioni relative a beni immobili e beni mobili registrati (es. acquisti di beni a prezzo palesemente sproporzionato a quello di mercato, investimenti in immobili in cui non c'è legame con la località di ubicazione dell'acquirente); operazioni contabili e finanziarie (es. esecuzione in assenza di giustificati motivi di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, utilizzo di conti da parte di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente).

Per quanto riguarda gli operatori non finanziari, indicatori specifici riguardano le attività assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Vi rientrano, tra le altre: quelle relative al commercio di oro, di oggetti preziosi e di cose antiche; l'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; il recupero di crediti per conto terzi; la custodia e il trasporto di denaro e di titoli o valori; la gestione di case da gioco; l'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici; l'attività di mediazione immobiliare.

Tra i principi generali, si sottolinea che la segnalazione deve essere inoltrata anche nel caso di operazione o prestazione rifiutata e si evidenzia la necessità che l'operatore valuti tutti gli elementi a sua disposizione, senza tuttavia svolgere attività di indagine estranee all'adempimento dell'incarico. Si richiamano inoltre le disposizioni sulla sospensione, che implica l'attivazione di canali informali per la necessaria rapidità delle decisioni da assumere. Sotto il profilo delle procedure, si sottolinea l'opportunità che esse mantengano traccia dell'iter valutativo seguito ai fini della ricostruibilità a posteriori. Si richiamano, infine, i principi normativi in materia di tutela della riservatezza e di continuità e sistematicità della formazione.

Nell'anno la UIF, d'intesa con i competenti Servizi della Banca d'Italia, ha elaborato una bozza degli indicatori di anomalia per gli intermediari. Dopo l'esame del Comitato di Sicurezza Finanziaria, essi saranno emanati con Provvedimento del Governatore.

Nel corso dei lavori si è tenuto conto del contributo offerto, per le parti di rispettiva competenza, dall'ISVAP e dalla CONSOB, e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di finanza e dal Ministero dell'economia. Il documento è stato altresì sottoposto alla consultazione "informale" delle principali associazioni di categoria degli intermediari.

La bozza di provvedimento si compone di pochi articoli che ne chiariscono l'ambito applicativo, ribadiscono le caratteristiche essenziali degli indicatori e definiscono alcuni obblighi di collaborazione per gli intermediari. L'allegato contiene gli indicatori di anomalia, declinati in sub-indici che costituiscono una esemplificazione operativa dell'indicatore di riferimento. Vengono presi in considerazione il comportamento del cliente, le modalità di esecuzione delle operazioni, i mezzi e le modalità di pagamento, le operazioni in strumenti finanziari e quelle connesse con contratti assicurativi, nonché specifici elementi idonei ad agevolare l'individuazione di ipotesi di finanziamento del terrorismo. L'elenco razionalizza gli indici contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia del 2001 - che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle Financial intelligence unit estere.

2.2.2 Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 231/2007, la UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo, finalizzati alla segnalazione di operazioni sospette. A partire dal settembre 2009, la UIF ha diffuso una serie di comunicazioni nelle quali si richiama l'attenzione degli operatori su specifici settori di operatività o su specifiche condotte dalle quali possono desumersi anomalie che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Le comunicazioni contengono raccomandazioni agli operatori affinché valutino con attenzione le transazioni, anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Sono stati, in particolare, considerati i casi delle imprese in crisi o a rischio di usura, l'utilizzo dei conti dedicati intestati a imprese coinvolte nelle opere pubbliche di ricostruzione successiva al terremoto in Abruzzo, le frodi informatiche e quelle all'IVA intracomunitaria.

La comunicazione del 24 settembre 2009, sulle imprese in crisi e a rischio di usura, contiene schemi operativi volti ad agevolare gli intermediari, i professionisti e gli operatori non finanziari nei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali ovvero al ricorso all'usura.

La comunicazione del 13 ottobre 2009, relativa all'accensione di conti dedicati sui quali deve transitare la movimentazione finanziaria connessa all'esecuzione di opere pubbliche, mira a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici e ai successivi sub-appalti e sub-contratti aventi a oggetto lavori, servizi e

forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

La comunicazione del 5 febbraio 2010 richiama l'attenzione sul moltiplicarsi, in diverse forme e modalità, delle frodi informatiche, tra cui il cd. phishing. Lo schema operativo mira ad incoraggiare l'attivazione, da parte degli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line, di efficaci sistemi di monitoraggio e prevenzione dell'operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite.

La comunicazione del 15 febbraio 2010 si concentra sul fenomeno della frode all'IVA intracomunitaria, che consente, attraverso condotte anche penalmente rilevanti (quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di fatture false), di sottrarre ingenti risorse finanziarie all'erario e di assicurare notevoli profitti alle organizzazioni criminali.

Con la comunicazione del 9 novembre 2009, inoltre, la UIF ha richiamato l'attenzione degli operatori in merito ai casi di presentazione presso le filiali della Banca d'Italia di banconote in lire per la conversione in euro, possibile fino al 29 febbraio 2012.

Poiché risultano ancora in circolazione ingenti quantitativi di vecchie lire, la cui detenzione costituisce di per sé un'anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite, la comunicazione contiene l'invito alle banche e a Poste Italiane S.p.A. a valutare con attenzione e tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di conversione richieste per importi considerevoli senza che il cliente sia in grado di fornire adeguata giustificazione.

2.2.3 I dati statistici aggregati.

L'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che la UIF definisca le modalità con le quali gli intermediari aggregano e trasmettono mensilmente i dati relativi alle operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico aziendale ("Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" - S.A.R.A.). Su tali dati la UIF effettua analisi volte a individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'ambito di determinate zone territoriali.

Al fine di conseguire il migliore coordinamento con le disposizioni introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 2009, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio (cfr. infra), con Provvedimento del Direttore della UIF del 27 aprile 2010 sono state aggiornate le tabelle di raccordo fra causali analitiche e causali aggregate e modificati i settori sintetici di attività economica per tenere conto dell'imminente adozione della codifica ATECO.

In analogia con i tempi indicati dal citato Provvedimento della Banca d'Italia, le

nuove regole di aggregazione si applicheranno con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal mese di giugno 2010. Si accresceranno i contenuti informativi dei flussi aggregati trasmessi alla UIF.

2.2.4 Le istruzioni della Banca d'Italia.

Con provvedimento del 23 dicembre 2009, la Banca d'Italia, d'intesa con le altre autorità di vigilanza di settore e sentita la UIF, ha emanato disposizioni sulla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

Il provvedimento - emanato in ossequio ai principi di proporzionalità, contenimento dei rischi legali e reputazionali e salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario - reca le norme fondamentali per la registrazione e la tenuta dell'Archivio ed è corredato da tre allegati di natura tecnicooperativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione.

I principi che hanno guidato la redazione del provvedimento sono quelli della certezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti, della tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche in un'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità giudiziaria e inquirente, e della compatibilità dei criteri di registrazione con i criteri per l'aggregazione dei dati prevista dall'articolo 40 del d.lgs. n. 231/2007.

La struttura dell'AUI ha subito limitate modifiche; gli interventi adottati hanno lo scopo di tenere conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 231/2007 e di rimuovere le criticità emerse nel corso degli anni, per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizzare gli adempimenti dei destinatari degli obblighi.

Il 25 gennaio 2010 la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica la bozza di provvedimento sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni, quali presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF sta prestando il proprio contributo alla predisposizione del provvedimento, che sarà emanato d'intesa con Consob e Isvap.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 maggio 2009, d'intesa con la UIF, ha elaborato indicazioni operative per gli intermediari vigilati, riguardanti i comportamenti da tenere e i controlli da effettuare nei rapporti e nelle operazioni eventualmente intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

In base a tali indicazioni, gli operatori sono chiamati a dotarsi di procedure di

controllo in grado di identificare clienti o transazioni a rischio, avvalendosi anche di specifici indici di anomalia. Ove siano identificate transazioni ad alto rischio, gli intermediari dovranno assumere informazioni supplementari per determinare l'origine dei fondi, il beneficiario effettivo del rapporto o della prestazione, lo scopo e la natura dell'operazione. Specifiche valutazioni sul rischio potenziale di coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della proliferazione andranno condotte anche nel caso dei rapporti di corrispondenza tra intermediari. Resta fermo l'obbligo di segnalare alla UIF le operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione.

LE ESIGENZE DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA.

L'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale non può prescindere da basi normative esaustive, chiare e razionali. L'attuazione pratica del d.lgs. n. 231/2007 ha evidenziato criticità - fonte di incertezze per gli operatori e per le stesse autorità - che il decreto cd. "correttivo" (d.lgs. n. 151/2009) ha potuto affrontare solo in parte, a causa dei limiti della delega.

L'esigenza di un ulteriore sforzo di sistematizzazione della normativa antiriciclaggio è stata sottolineata anche dal Governatore della Banca d'Italia nell'audizione del 22 luglio 2009 presso la Commissione Parlamentare Antimafia.

Un intervento di razionalizzazione normativa, per il quale sarebbe auspicabile una nuova delega al Governo per la redazione di un testo unico, dovrebbe in primo luogo allineare la nozione penale a quella amministrativa di riciclaggio.

Infatti, rispetto alla normativa previgente, che si limitava a rinviare alla fattispecie penalistica di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., il d.lgs. n. 231/2007 ha accolto un'autonoma nozione, rilevante esclusivamente ai fini e per gli effetti dell'applicazione dello stesso decreto. Mentre il nostro ordinamento penale esclude la punibilità dell'auto-riciclaggio, cioè dell'uso e dell'occultamento dei proventi criminosi da parte della stessa persona che ha commesso il reato presupposto (considerati "post factum" non punibile), la cd. "nozione amministrativa di riciclaggio", accolta dal d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per una maggiore ampiezza ed elasticità nella definizione delle condotte e nell'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che fanno attivare l'obbligo di segnalazione da parte degli operatori.

La positiva esperienza di altri paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di "autoriciclaggio". Andrebbe peraltro

studiata una formulazione di tale reato idonea a graduare l'entità della pena in relazione all'effettiva gravità e pericolosità delle condotte.

Le modifiche alla legislazione antiriciclaggio dovrebbero inoltre risolvere le criticità presenti nel sistema sanzionatorio, ascrivibili alla difficile convivenza, nel vigente quadro normativo, tra le scelte discrezionali proprie dell'approccio basato sul rischio, e i parametri rigidi e oggettivi alla base delle sanzioni che puniscono le violazioni omissive.

Quanto alle sanzioni penali, il sistema delineato da d.lgs. n. 231/2007 si caratterizza per la presenza di numerose fattispecie di reato di modesta potenzialità lesiva, cui corrisponde una ridotta pena edittale. Il veloce decorso dei termini prescrizionali in rapporto ai tempi della giustizia concorre alla limitata applicazione pratica di tali fattispecie.

Appare pertanto necessario procedere alla definizione di un limitato numero di figure di reato caratterizzate da determinatezza e tassatività, concretamente applicabili, assistite da sanzioni adeguate e volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Occorre inoltre depenalizzare le fattispecie riconducibili a mere disattenzioni o a disfunzioni organizzative, da colpire con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie.

Nell'individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti occorrerebbe altresì tenere conto dell'apparato punitivo di carattere generale e, quindi, della possibilità di intervenire, per i comportamenti contraddistinti da maggiore potenzialità criminale, a titolo di concorso nel riciclaggio o nei reati presupposto del riciclaggio stesso, ovvero a titolo di favoreggiamento; parimenti vanno tenute presenti le numerose fattispecie di falso già penalmente tutelate. In tale ambito, le sanzioni penali - oltre a riacquistare la veste di "extrema ratio" - devono effettivamente "anticipare la soglia di tutela penale" rispetto alle anzidette fattispecie di carattere generale.

Per quel che concerne l'apparato sanzionatorio amministrativo, criticità si rilevano nella concreta applicazione delle sanzioni per omessa o ritardata segnalazione di operazioni sospette. In particolare, risulta difficile sia l'individuazione delle persone fisiche responsabili (le sanzioni dirette alle persone fisiche si prestano a essere eluse attraverso artate frammentazioni dei compiti, che possono rendere problematica l'attribuzione della responsabilità delle omissioni), sia la quantificazione dell'importo da contestare (che può comportare l'applicazione di sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale dei responsabili ovvero l'impossibilità di quantificare le violazioni connesse con operazioni prive di importo o con la complessiva operatività di un soggetto).

Nell'ambito dell'auspicato intervento di razionalizzazione normativa si potrebbero inoltre prevedere più fluide procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia, atteso che gli strumenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007 (decreti ministeriali o provvedimento della Banca d'Italia) mal si conciliano con il carattere esemplificativo delle fattispecie, con l'elasticità con cui esse devono essere delineate e prospettate agli operatori, con le esigenze di continuo aggiornamento legate al rapido evolversi delle condotte criminali e dei meccanismi utilizzati per il riciclaggio.

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE.

3.1 Linee di tendenza.

La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (breviter SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa anti-mafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi.

Nel corso del 2009 si è confermato l'aumento delle SOS registrato negli anni passati. Infatti, la UIF ha ricevuto 21.066 SOS, con un incremento, rispetto all'anno precedente, di oltre 6.400 unità, pari al 44,3 per cento.

All'aumento delle segnalazioni pervenute è corrisposto un altrettanto significativo aumento delle segnalazioni esaminate e trasmesse agli organi investigativi. Nel 2009 sono state analizzate e trasmesse al NSPV e alla DIA complessivamente 18.838 segnalazioni, con un incremento, rispetto al 2008, del 40,7 per cento (tavola 3.1).

Tavola 3.1

Flussi semestrali di SOS

		Valori assoluti		Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)	
		Pervenute	Trasmesse	Pervenute	Trasmesse
2008	I Semestre	6.862	5.946	5,0%	-5,1%
	II Semestre	7.740	7.436	28,8%	36,3%
	Totale anno	14.602	13.382	16,4%	14,2%
2009	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%


La tendenza registrata nel primo trimestre del 2010 evidenzia un ulteriore cospicuo aumento del numero di segnalazioni pervenute (circa 7.200 segnalazioni, pari al 42 per cento in più rispetto al primo trimestre del 2009).

Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 105.000 segnalazioni, di cui 4.142 attinenti a sospetta attività di finanziamento del terrorismo (grafico 3.1)

Grafico 3.1

Numero di segnalazioni pervenute
(1997 - 2009)

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
840	3.798	3.720	3.813	5.935	7.481	5.260	6.813	9.057	10.322	12.544	14.602	21.066	105.251



L'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette si traduce in un arricchimento della base informativa della UIF, che a sua volta si riflette positivamente sull'intero sistema, anche in termini di scambio di informazioni con le FIU estere e con le Autorità di vigilanza di settore.

Non vanno tuttavia sottaciute le criticità insite in tale aumento esponenziale. La crescita numerica delle segnalazioni, infatti, non è sempre accompagnata da un soddisfacente livello qualitativo; spesso le segnalazioni traggono origine dalla rilevazione di una singola anomalia piuttosto che da un sospetto qualifi-

cato. Sotto tale punto di vista, è possibile che presso taluni intermediari risulti poco selettivo il filtro valutativo sulle segnalazioni che giungono dalla periferia. Parimenti, il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa può spingere alcuni soggetti obbligati a inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che collaborativi.

3.2 Le iniziative della UIF nel rapporto con i segnalanti.

La UIF ha promosso un'intensa attività di confronto e condivisione di criteri e comportamenti, volta a sensibilizzare i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Nel mese di maggio 2009 è stato organizzato all'interno della Banca d'Italia un convegno rivolto ai responsabili della funzione di compliance delle principali banche e associazioni, al fine di sensibilizzare la platea dei destinatari sul ruolo che gli stessi rivestono nell'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono stati organizzati numerosi incontri con singoli segnalanti, sia al fine di risolvere specifiche problematiche segnalatiche sia per dare l'opportunità agli stessi intermediari di far conoscere più compiutamente la propria struttura antiriciclaggio.

Nel presupposto che la diffusione di informazioni sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa contribuire ad arricchire il patrimonio informativo degli operatori, migliorando la capacità di individuare operazioni sospette, la UIF ha ritenuto opportuno avviare una periodica diffusione, su base semestrale, di dati di sintesi sulla propria attività. A partire dal primo semestre 2009, pertanto, l'Unità pubblica un bollettino semestrale, nel quale sono esposti i dati di sintesi delle segnalazioni ricevute dagli operatori economici, delle analisi e degli approfondimenti svolti su tali segnalazioni, dei controlli effettuati, degli scambi di informazioni intrattenuti a livello nazionale e internazionale.

Nel corso del 2009 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni sospette, finalizzato alla realizzazione di una nuova applicazione integrata, volta a migliorare il livello di automazione dei processi di lavoro della gestione delle SOS.

Il nuovo sistema prevede, fra l'altro, l'utilizzo di Internet quale unico canale di scambio fra la UIF, la platea dei segnalanti e gli organi investigativi. In attesa della prevista adozione di tale canale di trasmissione, nel corso del 2009 è stata individuata una soluzione transitoria che prevede l'invio delle segnalazioni da parte dei principali intermediari di maggiori dimensioni tramite il canale Raccolta Dati Via Internet della Banca d'Italia, a cui tali intermediari avevano già accesso per l'invio di dati di Vigilanza.

Nell'ambito della revisione del sistema di gestione delle operazioni sospette, è stato definito il nuovo schema di segnalazione, volto a unificare il tracciato delle SOS da parte di tutti i segnalanti e aumentare la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata.

L'obiettivo del nuovo schema segnaletico è quello di ridurre la necessità di interlocuzione fra la UIF e la platea dei segnalanti in sede di approfondimento delle segnalazioni nonché di consentire una migliore trattazione dei dati ricevuti attraverso strumenti statistico-informatici. Al fine di conseguire da subito benefici in termini di completezza e coerenza delle segnalazioni, la UIF sta predisponendo una comunicazione volta a fornire ai segnalanti indicazioni circa le informazioni che devono essere contenute nei campi descrittivi del modulo segnaletico.

Già con l'emanazione della Circolare dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) del 27 febbraio 2006 erano state individuate le informazioni che i segnalanti sono tenuti a indicare nel testo della segnalazione perché ritenute fondamentali al fine di consentire una valutazione esauriente e agevolare gli ulteriori approfondimenti di competenza della UIF. Il nuovo schema segnaletico assicurerà ancora di più la completezza delle informazioni trasmesse dai segnalanti. La revisione dello schema segnaletico e l'emanazione di istruzioni da parte della UIF sul contenuto delle segnalazioni si prefiggono l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo delle SOS.

3.3 L'attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette.

La raccolta e l'elaborazione di informazioni acquisite da una pluralità di fonti informative è alla base dell'attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai soggetti obbligati.

Il Protocollo di intesa con la Banca d'Italia e la Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari stipulati nel corso del 2009 hanno ampliato la gamma di informazioni e dati disponibili per l'attività di approfondimento.

Gli accordi con la Banca d'Italia prevedono la consultazione di numerosi archivi, fra i quali risultano di particolare interesse la Centrale dei Rischi, la base dati statistici della Centrale di allarme interbancaria, l'archivio inerente la Circolazione e le giacenze di cassa, la base informativa del Sistema dei pagamenti.

Il 16 giugno 2009 è stata stipulata la Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la UIF, al fine di regolare l'accesso da parte dell'Unità ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. L'accesso telematico all'Archivio è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo.

Altre fonti concorrono a fornire elementi utili per completare l'attività di approfondimento delle segnalazioni ricevute. Spunti di interesse possono infatti emergere dall'interlocuzione con l'intermediario segnalante ed eventualmente con altri soggetti obbligati, dal collegamento con altre segnalazioni o con informative trasmesse da FIU estere, dalla consultazione dell'archivio camerale e di basi dati commerciali estere. In particolare, dall'interrogazione dell'archivio camerale è possibile verificare la composizione della compagine societaria e consultare i bilanci pubblicati.

La successiva attività di analisi si prefigge di ricostruire i flussi finanziari, attraverso l'individuazione della provenienza e della destinazione dei fondi movimentati e la comprensione del contesto finanziario nel quale agisce il segnalato.

L'elaborazione delle informazioni raccolte e le risultanze dell'analisi finanziaria sono esposte nella relazione tecnica. A beneficio degli organi investigativi, per eventuali sviluppi di pertinenza, nella relazione tecnica vengono talora indicate le possibili finalità perseguite dal soggetto segnalato e formulate, se del caso, eventuali ipotesi sugli illeciti desumibili dagli approfondimenti eseguiti.

Nell'analisi delle segnalazioni viene attribuita priorità alle transazioni che presentano un grado di rischio più elevato, anche sulla base delle ricerche preliminari eseguite negli archivi disponibili all'interno della UIF.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231/2007, la UIF ha il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi, anche su richiesta del NSPV della Guardia di finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2009, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, sono stati adottati 14 provvedimenti di sospensione per un valore complessivo pari a oltre 29 milioni di euro (tavola 3.2). Rispetto al 2008, il valore delle operazioni oggetto di sospensione è quasi triplicato, principalmente a motivo di una operazione di blocco del trasferimento di ingenti disponibilità giacenti su rapporti intestati a una società.

Tavola 3.2

*Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni sospese
(importi in milioni di euro)*

Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
Totale	120	125,73

*Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.*

Il potere di archiviazione delle segnalazioni ritenute infondate è stato esercitato nel 2009 in 4.024 casi. L'incremento del numero delle segnalazioni archiviate rispetto agli anni precedenti, da un lato, riflette l'accresciuto numero di segnalazioni pervenute, dall'altro, risente degli accordi intercorsi con gli organi investigativi, sulla base dei quali è stata condivisa l'archiviazione di ulteriori ipotesi ritenute di scarsa significatività sotto il profilo finanziario/investigativo.

Le segnalazioni archiviate sono ugualmente trasmesse agli organi investigativi, i quali potrebbero comunque disporre di informazioni aggiuntive sui soggetti segnalati. È pertanto prevista la possibilità per la UIF di riprendere in esame la segnalazione nel caso in cui le successive indagini rendano plausibile il sospetto di riciclaggio.

Ai sensi di legge, l'avvenuta archiviazione da parte della UIF delle segnala-


zioni ritenute infondate è comunicata al segnalante.

Nel 2009 sono state analizzate e trasmesse agli organi investigativi 18.838 segnalazioni. Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 98.000 segnalazioni (grafico 3.2).

Le segnalazioni sono state esaminate e trasmesse agli organi investigativi in media entro 91 giorni dalla loro ricezione. Nel 2009, il 39 per cento delle SOS è stato trasmesso agli organi investigativi entro 15 giorni circa dalla loro ricezione.

Grafico 3..

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
101	2.667	4.505	2.383	5.784	6.953	5.561	7.129	7.743	11.573	11.720	13.382	18.838	98.339



L'incremento delle SOS trasmesse agli organi investigativi è dovuto alla razionalizzazione dei processi operativi interni di lavorazione delle segnalazioni e all'applicazione di maggiori presidi, che hanno permesso di strutturare

maggiormente i flussi di lavoro, garantire omogeneità all'analisi finanziaria effettuata dai relatori e sfruttare al meglio il patrimonio informativo della UIF.

L'accresciuta efficienza dei processi di lavoro ha consentito anche di concentrare le risorse sull'analisi finanziaria delle segnalazioni più meritevoli di approfondimento. È allo studio la definizione di un sistema di valutazione (rating) del grado di rischio associato a ciascuna segnalazione, basato sia sulle informazioni fornite dal segnalante, sia sui dati raccolti dalla UIF in sede di approfondimento. L'obiettivo è selezionare le segnalazioni più significative, alle quali dedicare una prioritaria attività di analisi finanziaria.

L'esame congiunto di più segnalazioni riconducibili a un unico fenomeno (ad esempio, money transfer, operatori cinesi attivi in Italia, ecc.), aggregate sulla base di un parametro di riferimento (quale la zona geografica di provenienza/destinazione dei fondi), ha consentito, da un lato, di recuperare efficienza attraverso una trattazione più rapida delle segnalazioni; dall'altro, di fornire agli organi investigativi una più significativa visione d'insieme del fenomeno segnalato.

L'analisi finanziaria di alcune segnalazioni particolarmente complesse ovvero di ipotesi di omesse segnalazioni è stata effettuata anche attraverso il ricorso a ispezioni in loco.

L'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 stabilisce che gli organi investigativi informino la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. Ne consegue che le segnalazioni per le quali la UIF non riceve alcun esito sono da ritenersi in corso di approfondimento, in quanto attinenti a possibili ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale.

In particolare, la DIA prende in carico, dandone comunicazione alla UIF, i casi attinenti alla criminalità organizzata. Il NSPV, effettuata un'analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria, comunica alla UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti, i quali, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l'attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L'esito degli accertamenti viene comunicato alla UIF nell'ipotesi in cui le SOS non abbiano avuto un seguito investigativo o quando le segnalazioni risultino già all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. Inoltre, sia la DIA sia il NSPV comunicano - al termine dei propri accertamenti - per quali SOS l'attività di indagine ha condotto alla trasmissione di una notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.


Considerata la complessità dell'attività di analisi investigativa, il feedback comunicato annualmente dal NSPV e dalla DIA attiene anche a segnalazioni

trasmesse in anni antecedenti a quello in esame. La UIF, pertanto, non dispone di dati completi sugli esiti investigativi di ciascuna delle segnalazioni trasmesse nel corso del 2009. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione, si conferma la tendenza positiva già riscontrata in passato. Nel 2009, come per l'anno precedente, circa il 60 per cento delle segnalazioni trasmesse ha formato oggetto di approfondimento da parte del NSPV e della DIA. Una quota significativa delle segnalazioni approfondite dagli organi investigativi, inoltre, ha condotto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e, in alcuni casi, all'accertamento di violazioni amministrative.

3.4 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Nel corso del 2009 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 20.000 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (grafico 3.3). Sono circa 100.000 quelle complessivamente inoltrate dal 1997.

Grafico 3.3



In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, si osserva anche nel 2009 la tendenza degli ultimi anni verso una progressiva riduzione della quota attribuibile alle banche, a beneficio di un costante aumento di quella da imputare a Poste Italiane S.p.A. Allo stesso tempo, la percentuale di SOS trasmessa dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB (prevalentemente money transfer) è quasi raddoppiata, passando dall'8,7 per cento del 2008 al 15,1 per cento del 2009; rimane costante, su livelli molto contenuti, l'incidenza delle SOS trasmesse dalle imprese assicurative. Le banche restano di gran lunga la categoria di operatori che invia il maggior numero di segnalazioni (tavola 3.3).

Tavola 3.3

Ripartizione del numero di segnalazioni per categorie di intermediari finanziari
(valori percentuali)

Categoria di intermediari	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Banche	94,4	88,6	85,1	85,8	88,2	80,0	82,8	81,5	78,5	65,1
Poste Italiane S.p.A.	0,9	3,4	3,5	1,6	2,5	4,1	6,2	8,8	11,5	18,4
Società finanziarie (artt. 106 e 107 TUB)	3,4	3,5	7,0	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1
Imprese ed enti assicurativi	0,9	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0	1,1	1,1
Altri	0,4	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Prendendo in considerazione altri indicatori, risulta di particolare interesse il confronto fra il numero di operatori appartenenti a ciascuna categoria che ha effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento e la numerosità degli operatori appartenenti alla medesima categoria (tavola 3.4). Il numero di soggetti che hanno effettuato almeno una segnalazione nel 2009 risulta aumentato sia nella categoria delle banche sia in quella delle società finanziarie ex artt. 106 e 107 del TUB; tuttavia, mentre nella prima corrisponde a oltre il 50 per cento del totale degli intermediari, per le seconde rappresenta meno del 3 per cento.

Tavola 3.4

Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006 - 2008)

	2006	2007	2008	2009	numero di intermediari in attività (31.12. 2009)
Banche e Poste Italiane S.p.A.	357	361	411	503	799
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	24	25	30	37	1.571
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo)	37	34	27	23	78
Altri	23	20	21	25	

Nel 2009 è continuata la tendenziale riduzione, già riscontrata in passato, del tasso di concentrazione delle segnalazioni inviate dalle banche: il 70 per cento delle SOS provenienti dal sistema bancario, infatti, è stato trasmesso dalle prime 39 banche (rispetto alle prime 30 banche nel 2008).

La tempestività nell'invio della segnalazione rappresenta un aspetto cruciale per il corretto funzionamento del sistema. Sotto questo profilo, la situazione appare tutt'altro che ottimale, considerato che il tempo medio che intercorre fra l'effettuazione di un'operazione e l'invio della corrispondente SOS è di alcuni mesi. Il dato risente anche dei tempi tecnici necessari per completare l'iter di valutazione. In taluni casi, il sospetto matura alla luce di notizie pubbliche sul coinvolgimento del cliente in indagini. Parimenti, un certo lag temporale fra la data di compimento dell'operazione e la data di trasmissione della SOS è insito nelle caratteristiche degli strumenti informatici attualmente adottati per l'evidenza automatica di transazioni finanziarie inattese. Ciò nondimeno, la UIF svolge un monitoraggio sulle segnalazioni trasmesse tardivamente, al fine di verificare se il ritardo nell'invio della segnalazione sia dovuto a eventuali aspetti patologici che, come tali, sono da sanzionare.

3.4.1 Caratterizzazione territoriale.

La ripartizione su base regionale del numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari conferma la preminenza della Lombardia e del Lazio. Rispetto al 2008, emerge una crescita per entrambe le regioni, sia in termini percentuali sia in valore assoluto (tavola 3.5).

In generale, l'incidenza percentuale delle SOS provenienti dalle regioni dell'Italia meridionale e insulare è inferiore rispetto a quella delle SOS provenienti dalle regioni del Nord, anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 2009 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008.

Tavola 3.5

Ripartizione delle segnalazioni degli intermediari finanziari in base alla regione di provenienza


Regioni	2008		2009	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7
Lazio	2.000	14,2	3.044	14,8
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8
Toscana	849	6,0	1.702	8,3
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1
Emilia Romagna	986	7,0	1.422	6,9
Veneto	937	6,7	1.244	6,1
Puglia	575	4,1	703	3,4
Sicilia	542	3,8	633	3,1
Calabria	477	3,4	541	2,6
Marche	225	1,6	460	2,2
Friuli Venezia Giulia	277	2,0	376	1,8
Abruzzo	253	1,8	367	1,8
Liguria	285	2,0	338	1,6
Sardegna	172	1,2	243	1,2
Trentino Alto Adige	127	0,9	192	0,9
Umbria	117	0,8	164	0,8
Basilicata	78	0,6	84	0,4
Molise	39	0,3	87	0,4
Valle d'Aosta	12	0,1	19	0,1
Totale	14.069	100,0	20.524	100,0

La ripartizione regionale delle SOS trova la sua principale giustificazione nelle diverse caratteristiche economiche, demografiche e sociali delle regioni italiane.

La minore incidenza delle SOS provenienti dalle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord può trovare giustificazione anche nella considerazione che i proventi delle attività criminali vengono reinvestiti maggiormente presso le piazze finanziarie più sviluppate.

Sotto tale aspetto, la correlazione esistente fra la distribuzione territoriale delle operazioni sospette e il livello di Prodotto Interno Lordo (PIL) di ciascuna regione sembra sottolineare come il luogo nel quale l'attività di riciclaggio si realizza sia determinato dalla domanda di fondi espressa dall'economia legale (grafico 3.4).

Grafico 3.4



Il basso numero di segnalazioni provenienti dalle regioni ad alto tasso di criminalità dipende anche dai probabili condizionamenti ambientali che subiscono i soggetti deputati all'inoltro delle segnalazioni.

Per la ripartizione provinciale delle SOS di riciclaggio inviate dagli intermediari finanziari nel 2009 si rinvia al Bollettino UIF relativo al secondo semestre del 2009.

3.4.2 Valore e tipologia delle operazioni segnalate.

L'importo complessivo delle operazioni segnalate nel 2009 è più che triplicato rispetto al 2008, superando la soglia di 7,7 miliardi di euro (tavola 3.6). Tale incremento è dovuto all'aumento del numero delle operazioni segnalate, che è salito da 24.967 a 36.856.

La stima del valore delle operazioni segnalate risente dell'attuale schema di segnalazione che consente ai soggetti obbligati di indicare al massimo tre operazioni ritenute sospette, spesso solo indicative di un'operatività molto più complessa. I dati riportati, pertanto, costituiscono una stima approssimata per difetto dei flussi finanziari anomali segnalati alla UIF.

Nella stima del valore dei flussi segnalati, inoltre, non sono state computate le operazioni non eseguite dal segnalante, le operazioni relative a titoli falsificati, il cui valore è fittizio, e le operazioni segnalate in relazione a possibili ipotesi di terrorismo.

Tavola 3.6

Operazioni segnalate (importi espressi in milioni di euro)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Valore totale	866,07	972,83	912,04	2.149,44	2.139,10	2.398,52	2.321,14	2.514,16	7.718,10
Numero di operazioni	9.480	12.617	9.279	12.137	16.451	16.860	20.942	24.967	36.856
Valore medio	0,09	0,08	0,10	0,18	0,13	0,14	0,11	0,10	0,21

In merito alla tipologia di operazioni segnalate, si osserva un'accresciuta rilevanza delle operazioni in strumenti finanziari, che sono passate, in valore, dal 5,3 al 30,7 per cento delle operazioni segnalate (tavola 3.7). Attesa l'eterogeneità delle causali che la compongono, la categoria in esame presenta andamenti erratici nel corso degli anni, in quanto risente di singole operazioni relative a specifiche causali.

Nel 2009, ad esempio, ha influito un aumento di capitale sociale segnalato per oltre 800 milioni di euro. In generale, l'ingente incremento di tale tipologia di operazioni ha determinato un aumento del valore complessivo delle transazioni segnalate.

Rispetto al 2008 si osserva, invece, una riduzione del valore delle operazioni in contante, di prelevamento e di versamento, e delle operazioni di bonifico che sono tuttavia aumentate in termini di numero. Ugualmente in aumento risulta il numero di operazioni di *money transfer*.

Tipologia di operazioni segnalate

	2008			2009		
	numero di operazioni (%)	valore delle operazioni (%)	valore medio (milioni di euro)	numero di operazioni (%)	valore delle operazioni (%)	Valore medio (milioni di euro)
Operazioni in contanti	44,3	22,5	0,05	38,7	9,0	0,05
di cui: prelievamento	24,6	13,0	0,05	22,7	5,6	0,05
di cui: versamento	19,7	9,5	0,05	16,0	3,4	0,04
Disposizione/ricezione di bonifico:	18,5	40,1	0,24	22,9	20,8	0,20
di cui: nazionale	12,8	24,5	0,15	18,4	13,8	0,16
di cui: estero	5,7	15,6	0,28	4,5	7,0	0,3
Versamento titoli di credito	13,2	11,4	0,09	9,3	5,1	0,11
Addebito per estinzione assegno	6,3	4,5	0,07	5,0	1,0	0,04
Emissione/negoziazione assegni circolari	5,8	7,0	0,12	4,5	8,7	0,4
Operazioni con <i>money transfer</i>	3,5	0,1	0,00	11,4	0,2	0,00
Operazioni in strumenti finanziari	1,6	5,3	0,34	1,7	30,7	3,8
Deposito/prelievamento su libretto a risparmio	1,3	0,6	0,05	0,6	0,1	0,05
Altro:	5,5	8,5	0,2	5,9	24,4	0,9
Totale	100,0	100,0		100	100	

IL CIRCUITO DEL *MONEY TRANSFER*: PROFILI DI ANOMALIA
NELL'OPERATIVITÀ DI SOGGETTI NIGERIANI E CINESI.

Nel corso dell'anno è stata segnalata alla UIF un'anomala concentrazione di operazioni sulla direttrice Italia-Libia, effettuate da soggetti nigeriani domiciliati nel nostro paese. L'analisi di tali operazioni ha portato a condurre un approfondimento sui trasferimenti di denaro - che coinvolgono soggetti di origine nigeriana - effettuati per il tramite del circuito dei *money transfer*.

Sulla base dei dati riferiti al primo trimestre 2009, reperiti presso un campione rappresentativo degli intermediari del settore, è emerso un fenomeno articolato, caratterizzato da molteplici operazioni di importo contenuto, che coinvolgono numerosi individui in paesi diversi.

Con riguardo ai trasferimenti verso l'estero, i più importanti paesi prenditori di fondi, oltre alla Nigeria (35 per cento del totale), sono la Libia (16 per cento), la Turchia (9 per cento), la Spagna (6 per cento) e l'Olanda (5 per cento).

L'analisi ha consentito di individuare talune direttrici preferenziali dei flussi finanziari in partenza da diverse aree territoriali del nostro paese.

Nel 2009 si è registrato un consistente incremento delle segnalazioni di operazioni sospette concernenti individui di nazionalità cinese, molte delle quali provenienti da società di *money transfer*. Dall'analisi delle citate SOS, nonché dall'effettuazione di uno studio su dati messi a disposizione da taluni intermediari, è emerso il frequente impiego di tecniche di "frazionamento" per trasferire somme ingenti verso il paese di origine dell'etnia interessata.

3.4.3 Casistica delle segnalazioni.

Nel corso dell'anno sono state identificate alcune tipologie di particolare interesse per l'analisi finanziaria delle segnalazioni.

Operatività con controparti sammarinesi.

Nel 2009, sono pervenute alla UIF numerose segnalazioni (circa 1.200) concernenti flussi finanziari in contropartita con soggetti e/o intermediari con sede nella Repubblica di San Marino.

Le operatività anomale segnalate appaiono finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la Repubblica di San Marino tramite operazioni di natura societaria, dall'altro, al reinvestimento presso banche e altri istituti finanziari italiani dei fondi accumulati all'estero, spesso occultati tramite schermi fiduciari e societari.

L'effettiva applicazione delle nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela con riguardo, in particolare, all'identificazione del titolare effettivo è stata sovente vanificata dal comportamento degli intermediari sammarinesi. Infatti, a fronte delle richieste di informazioni provenienti dagli intermediari italiani, quelli sammarinesi, al fine di eludere la norma, hanno spesso dichiarato di operare in nome e per conto proprio ovvero hanno disposto il trasferimento dei fondi presso istituti finanziari insediati in paesi off shore senza fornire i dati richiesti.

Per quanto concerne l'adeguata verifica della clientela di istituti finanziari sammarinesi si osserva che, a seguito degli accordi del maggio 2009 intervenuti tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le banche italiane che svolgono, per conto di banche sammarinesi, il servizio di tramitazione per il regolamento delle operazioni di pagamento sul sistema dei pagamenti italiano possono accedere a un "Archivio Anagrafico" istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'"Archivio Anagrafico" contiene, in particolare, i dati identificativi dei clienti, dei titolari effettivi, ove non coincidenti, e degli eventuali soggetti delegati, che richiedono presso banche sammarinesi servizi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro da eseguirsi nel sistema dei pagamenti italiano; ai dati registrati nell'"Archivio Anagrafico" possono accedere le banche italiane tramitanti che necessitano di tali informazioni per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela.

La Circolare del MEF del 16 febbraio 2010 sull'operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all'art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, detta, fra l'altro, specifiche disposizioni concernenti le banche tramitanti. In particolare, la Circolare evidenzia che la segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari che forniscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta della clientela ai fini dell'individuazione di profili di anomalia. Gli intermediari tramitanti, pertanto, dovranno adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione e/o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

Operatività posta in essere da soggetti attivi nel settore dell'energia eolica.

Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF anche diverse segnalazioni di operazioni sospette relative a flussi finanziari di ingente ammontare, scambiati fra imprese e soggetti attivi nel settore dell'energia eolica e società situate in paesi a regime fiscale privilegiato; una comunicazione è stata fornita da una FIU estera.

Si tratta di vicende finanziarie di particolare rilievo in termini sia di numerosità di soggetti coinvolti, sia di consistenza dei flussi movimentati, concentrate soprattutto in Sicilia e in Calabria.

È in corso un attento monitoraggio delle segnalazioni in questione, anche a seguito di evidenze finanziarie sul coinvolgimento della criminalità organizzata nella fase di costituzione di alcune “società veicolo” alle quali fanno capo gli impianti eolici.

Dall'analisi finanziaria del fenomeno si è osservato che le “società veicolo”, talvolta, dopo alcuni passaggi di proprietà, finiscono nella titolarità di holding costituite all'estero. Queste compravendite azionarie comportano possibili rischi di alterazione dei valori di mercato dei corrispondenti titoli societari. Il settore d'affari in discorso, inoltre, essendo caratterizzato dal rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte degli enti pubblici, si presta al rischio di pratiche corruttive.

Le considerevoli risorse finanziarie necessarie all'acquisto degli impianti e la prospettiva di guadagni attesi elevati creano le condizioni per scambi finanziari di significativa entità, sostenuti da ingenti interventi creditizi. L'esistenza di finanziamenti agevolati e il riconoscimento di contributi pubblici relativi all'energia prodotta attirano l'attenzione delle organizzazioni criminali, che effettuano ingenti investimenti nel settore, favorite anche dal “controllo” del territorio nelle regioni meridionali.

Phishing e frodi informatiche.

Le segnalazioni di *phishing* risultano più che triplicate rispetto al 2008 (da 791 a 2.687). Gli importi frodati si attestano complessivamente ad oltre 8 milioni di euro a fronte di 3 milioni circa nell'anno precedente (l'ammontare unitario medio si mantiene tra 3 e 4 mila euro).

Il phishing è un'attività illegale volta a carpire informazioni personali o riservate (quali le credenziali utilizzate per l'effettuazione di operazioni di home-banking) mediante l'utilizzo di comunicazioni elettroniche, di siti web contraffatti ovvero di messaggi o contatti telefonici istantanei. I dati illecitamente sottratti vengono utilizzati per trasferire fondi dai conti correnti dei clienti truffati a quelli di altri individui coinvolti - più o meno consapevolmente - nell'attività fraudolenta. Questi ultimi soggetti hanno il compito di prelevare immediatamente le somme pervenute, trattenendo una percentuale per l'attività svolta e trasmettendo il restante denaro agli organizzatori dell'attività illegale attraverso la rete degli intermediari esercenti l'attività di money transfer oppure per il tramite di carte prepagate.

Il fenomeno risulta concentrato soprattutto in Lombardia e Lazio, regioni da cui proviene oltre il 50 per cento delle segnalazioni. Tra i nominativi segnalati con riguardo

al fenomeno del phishing, si rileva una peculiare incidenza di individui di origine rumena, che nel 2009 si attestano al 30 per cento circa del totale (pari al 60 per cento rispetto ai soli segnalati di origine estera). Un ulteriore 5 per cento circa del totale (pari al 10 per cento dei soggetti stranieri) è costituito da egiziani.

Come per gli anni passati, anche nel 2009 la UIF ha identificato fenomeni rilevanti a motivo della tipologia del sospetto rilevato (evasione dell'IVA intracomunitaria, distrazione di fondi pubblici erogati a titolo di finanziamento agevolato) o della numerosità delle segnalazioni pervenute (accensione per contanti di polizze assicurative, improprio utilizzo di carte prepagate o polizze di pegno, anomala operatività finanziaria di cittadini stranieri residenti in Italia).

SOS ATTINENTI ALLO SCUDO FISCALE.

Come detto, l'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha dettato disposizioni sul rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato; dal punto di vista antiriciclaggio, la norma prevede, fra l'altro, obblighi di segnalazione di operazione sospetta solo quando le attività scudate sono frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la non punibilità.

Complessivamente, nel corso del 2009 e dei primi cinque mesi del 2010, la UIF ha ricevuto dagli intermediari oltre 250 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo scudo fiscale. Circa il 20 per cento delle segnalazioni ha riguardato operazioni non eseguite per volere del cliente, che le aveva solo preannunciate, o per volere dello stesso intermediario, che si è rifiutato di compierle. L'importo medio delle operazioni eseguite inerenti attività finanziarie liquide è stato pari a circa 1,8 milioni di euro, mentre alcune segnalazioni hanno avuto a oggetto il rimpatrio di quote societarie. Nessuna segnalazione è pervenuta da professionisti.

Complessivamente, le segnalazioni hanno riguardato circa 300 soggetti diversi, dei quali circa la metà non clienti degli intermediari segnalanti.

La maggiore criticità incontrata dagli intermediari a fronte di una richiesta di scudo fiscale risiede nel valutare se rifiutare o meno il rapporto con il cliente proponente. Dall'analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi sempre i soggetti che si avvalgono dello scudo fiscale preferiscono rivolgersi a intermediari dei quali non sono clienti. Nei loro confronti, pertanto, la banca è obbligata a effettuare l'adeguata verifica, il cui processo, a volte, non viene correttamente completato. In tale caso, alcuni intermediari decidono comunque di instaurare il rapporto con il richiedente e di inoltrare la segnalazione alla UIF; tale comportamento, opportuno in un'ottica di contrasto del riciclaggio, non risulta peraltro del tutto in linea con il disposto di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 231/2007, che prevede l'obbligo di astensione. Viceversa, la conoscenza di indagini a carico del richiedente spinge alcuni intermediari a rifiutare l'instaurazione del rapporto e a segnalare la sola richiesta di scudo fiscale.

Confrontando le precedenti edizioni dello scudo fiscale (anni 2001 e 2003) con quella attuale, si osserva che in passato erano pervenute complessivamente 98 segnalazioni, la maggior parte delle quali trasmesse dagli intermediari a seguito del monitoraggio dell'operatività posta in essere dal cliente nei mesi successivi al rimpatrio oppure a motivo della palese incongruenza del profilo economico del cliente rispetto all'entità delle somme regolarizzate. Da un'ana-


lisi delle segnalazioni attinenti allo scudo fiscale del 2009, invece, emerge la tendenza degli intermediari a segnalare soggetti che sono già sottoposti a indagini giudiziarie e che richiedono operazioni di scudo.

La comunicazione emanata dalla UIF in data 24 febbraio 2010 chiarisce che, ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall'art. 13-bis del d. l. n. 78 del 2009, sono tenuti ad inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta. In tal modo, la UIF si attende un aumento delle SOS attinenti allo scudo fiscale emerse a seguito della fase di monitoraggio successiva al rimpatrio delle attività detenute all'estero.

3.5 Imprese non finanziarie e professionisti.

Nel corso del 2009 il flusso segnaletico riconducibile ai soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007 è risultato in diminuzione, con 136 segnalazioni rispetto alle 173 del 2008. Il trend è ancora più evidente se si guarda al biennio precedente (grafico 3.5).

Grafico 3.5



L'incidenza delle segnalazioni della specie sul totale delle SOS in entrata si riduce ulteriormente, attestandosi allo 0,65 per cento (1,2 per cento nel 2008).

Le segnalazioni trasmesse nel 2009 dalla UIF agli organi investigativi sono state 160, delle quali 47 già archiviate dall'Unità per manifesta infondatezza.

Al decremento delle SOS pervenute corrisponde una riduzione di quelle archiviate, attestatesi al 29,4 per cento del totale delle segnalazioni trasmesse alle autorità inquirenti, a fronte del 49,6 per cento del 2008 (il dato, nel 2007, era superiore al 60 per cento).

La diminuzione verificatasi nel flusso segnaletico (cfr. tavola 3.8) risulta riconducibile essenzialmente ai notai, che, pur confermandosi la categoria contraddistinta dal grado di collaborazione attiva più significativo, hanno trasmesso 69 segnalazioni, rispetto alle 103 dello scorso anno. Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni trovano origine nell'ambito di atti pubblici, quali compravendite immobiliari, costituzione o liquidazione di società.

Sono ancora poche le SOS inviate dai commercialisti (28), che si attestano, comunque, al 20,7 per cento del totale, a fronte del 9,8 per cento del 2008. Sono in aumento i casi in cui le SOS scaturiscono dall'attività di revisione o assistenza contabile.

Tavola 3.8

Ripartizione per categoria di segnalanti

<i>Tipo di segnalante</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>Totale</i>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	469
Ragioniere o perito commerciale	15	21	19	10	65
Dottoze commercialista	24	37	17	28	106
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	32
Avvocato	3	8	6	3	20
Gestione di case da gioco	0	0	4	6	10
Revisore contabile	2	4	3	7	16
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	3
Società di revisione	9	2	2	2	15
Altri	8	5	4	8	25
Totale	237	215	173	136	761

La UIF ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro appositi protocolli d'intesa per disciplinare lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette, in base a quanto previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 231/2007. Il sistema è entrato in funzione il 1° luglio 2009.

I citati Consigli erano stati individuati, con appositi decreti del 27 febbraio 2009 del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, quali ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai rispettivi iscritti.

I protocolli prevedono l'adozione di procedure idonee alla salvaguardia dell'anonimato del segnalante, sia nella fase di scambio delle informazioni tra i Consigli e la UIF, sia con riguardo alla custodia, presso i Consigli, degli atti e dei documenti inerenti alle segnalazioni trasmesse.

I notai sembrano ancora preferire l'inoltro delle SOS direttamente alla UIF, senza avvalersi dell'ordine professionale; le segnalazioni inviate dal Consiglio nazionale del notariato, infatti, sono solo 5 sul totale delle 69 pervenute dalla categoria.

LA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI.

La UIF ha condotto un esame comparato sull'evoluzione del quadro legislativo in tema di prevenzione del rischio di riciclaggio connesso all'attività dei professionisti. Sono stati presi in considerazione alcuni ordinamenti europei nei quali operano Financial intelligence unit con caratteristiche eterogenee, analizzando le modalità di implementazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette a carico dei professionisti legali, con specifico riferimento all'ambito di applicazione, al ruolo degli ordini professionali, alla elaborazione di specifici indicatori di anomalia, alle autorità deputate ai controlli.

L'analisi ha evidenziato un elevato grado di omogeneità nella selezione delle categorie professionali destinatarie degli obblighi antiriciclaggio. Clausole di salvaguardia presidiano l'ambito della tutela del diritto alla difesa in giudizio, nel quale prevale la garanzia della riservatezza. Inoltre, nella definizione del contenuto degli obblighi di segnalazione si è riscontrata una elevata aderenza delle singole discipline nazionali a quella comunitaria.

In alcuni paesi, agli organismi professionali di categoria è attribuito un ruolo di "filtro" tra i destinatari degli obblighi di segnalazione e la FIU. Tali organismi partecipano anche alla formulazione di indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette e, in alcuni casi (es. Francia, Regno Unito), sono coinvolti anche nello svolgimento dei controlli per la verifica dell'osservanza dei doveri di collaborazione attiva.

L'attribuzione di un certo grado di valutazione soggettiva e discrezionale per la rilevazione di fenomeni sospetti costituisce la "cifra" caratteristica e ineliminabile degli stessi presidi di collaborazione attiva. In molti dei paesi presi in considerazione assume rilevanza centrale il ruolo di indicatori specifici per le professioni; la FIU, specie nei casi in cui è di tipo amministrativo, è al centro del processo di elaborazione di tali indicatori (ad essa spetta la proposta, come in Belgio; ovvero compete l'adozione stessa degli indicatori, come in Francia). Nei paesi con una FIU di polizia (es. Regno Unito), i principi e le linee guida per l'individuazione delle operazioni sospette sono dettati dai vari ordini professionali a beneficio dei rispettivi aderenti.

Dall'analisi è inoltre emerso che il livello di collaborazione attiva dei professionisti è piuttosto basso in tutti i paesi esaminati.


4 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO.

L'attività della UIF in materia di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo è disciplinata, a livello nazionale, dal d.lgs. n. 109/2007 e dal d.lgs. n. 231/2007; la sua estensione anche ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa è stata prevista dal Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008. Nell'ambito delle proprie competenze, la UIF, tra l'altro, cura la raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento"; agevola la diffusione, presso i soggetti obbligati alla collaborazione attiva, di liste di soggetti indicati come terroristi; riceve e approfondisce le relative segnalazioni di operazioni sospette.

4.1 Segnalazioni di operazioni sospette.


Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF 406 segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale, pari all'1,9 per cento delle segnalazioni totali (cfr. grafico 4.1). La crescita delle SOS rispetto al 2008 è sostanzialmente analoga a quella registrata nell'anno precedente (11,7 per cento).

Grafico 4.1



Dal 2001 al 2009 il sistema ha prodotto complessivamente 4.142 segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, corrispondenti al 4,5 per cento delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Nei primi due anni il numero di questa tipologia di SOS è stato particolarmente significativo (circa 1.500 complessivamente tra il 2001 e il 2002, oltre il 10 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette totali del periodo), per poi attestarsi su livelli più contenuti negli anni successivi. L'andamento è stato meno regolare rispetto alle segnalazioni di riciclaggio, anche perchè condizionato dagli attentati terroristici e dalla diffusione delle liste internazionali del terrorismo, cui è riconducibile buona parte delle segnalazioni. Negli ultimi due anni si è registrato un incremento, dovuto principalmente all'aumento delle segnalazioni svincolate dal sistema delle liste e all'estensione della collaborazione attiva ai casi di sospetto finanziamento di programmi di proliferazione (cfr. grafico 4.2).

Grafico 4.2



Note:

- (1) elenchi ricevuti dalle Procure nell'ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari;
- (2) Banca dati dell'Office of Foreign Assets Control, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell'11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria;
- (3) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, Regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell'Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi.

Quasi il 40 per cento (50 per cento circa nel 2008) delle segnalazioni originate da liste ha riguardato nominativi designati in provvedimenti comunitari, in particolare nel Regolamento CE 881/2002 (e successive modificazioni) recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; una quota residuale (meno del 5 per cento) ha interessato soggetti o entità inseriti nel Regolamento CE 2580/2001 o in provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a Governi di paesi accusati di violazioni dei diritti umani (Myanmar, Liberia, Bielorussia) o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale (Iran), cui la Comunità europea ha applicato misure di congelamento di fondi e risorse economiche analogamente a quanto previsto per i sospetti terroristi. Poco più del 50 per cento (30 per cento circa nel 2008) ha tratto origine dalla banca dati pubblica dell'OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o da altri elenchi di terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso degli attentati dell'11 settembre da istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria. La quota restante di segnalazioni (5 per cento) ha interessato nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai alcuni anni fa, dalle Procure, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti fatti di terrorismo internazionale; il loro numero (21) si è più che dimezzato rispetto allo scorso anno.

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni hanno continuato a crescere in maniera significativa (da 47 nel 2008 a 78); la loro quota sul totale delle segnalazioni della categoria è salita dal 12,9 al 19,3 per cento. L'andamento riflette l'opera di sensibilizzazione degli operatori nei confronti di tipologie operative dalle caratteristiche ritenute riconducibili ai fenomeni del finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

La provenienza territoriale delle segnalazioni tende in linea di massima a riflettere la distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (cfr. tavola 4.1).

Tavola 4.1

<i>Ripartizione delle segnalazioni per regione e area (1) (numero e quota sul totale nel 2009)</i>							
REGIONE	2008	2009	Quota	REGIONE	2008	2009	quota
<i>Italia Nord Occidentale</i>				<i>Italia Meridionale e Insulare</i>			
Lombardia	179	168	41,4%	Campania	4	7	1,7%
Piemonte	11	17	4,2%	Puglia	-	6	1,5%
Liguria	7	8	2,0%	Sicilia	5	5	1,2%
Valle d'Aosta	-	-	-	Sardegna	-	4	1,0%
<i>Italia Nord Orientale</i>				Abruzzo	1	2	0,5%
Emilia Romagna	69	79	19,5%	Calabria	-	2	0,5%
Veneto	19	23	5,7%	Basilicata	1	1	0,2%
Friuli V.G.	6	6	1,5%	Molise	-	-	-
Trentino A.A.	6	5	1,2%	<i>Italia Centrale</i>			
				Lazio	34	37	9,1%
				Toscana	7	24	5,9%
				Marche	15	11	2,7%
				Umbria	-	1	0,2%

(1) Classificazione in base alla provincia della dipendenza.

Oltre il 40 per cento delle segnalazioni è concentrato in Lombardia, in particolare nelle province di Milano (24,1 per cento del totale) e Brescia (9,1 per cento). Il numero delle segnalazioni riferite a dipendenze della provincia di Brescia è cresciuto sensibilmente (da 13 a 37); l'andamento riflette anche le operazioni antiterrorismo condotte nella zona nel corso del 2009. Nelle altre regioni settentrionali il numero di segnalazioni appare relativamente contenuto; il Piemonte e il Veneto totalizzano complessivamente meno del 10 per cento del totale. Le segnalazioni dalle regioni del Mezzogiorno continuano a essere limitate, ancorché nel 2009 siano giunte anche da regioni (Sardegna, Puglia e Calabria) non presenti nel 2008.

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (cfr. tavola 4.2).

La nazione maggiormente rappresentata si conferma il Pakistan, cui è riferibile circa un quinto del totale, seguito a distanza dal Bangladesh (8,8 per cento) e dai paesi del Nordafrica, cui è complessivamente riferibile un ulteriore quarto del totale. La quota

significativa a carico di cittadini italiani (12,6 per cento) è dovuta alla rilevazione di operazioni poste in essere da clienti italiani con controparti designate in liste ufficiali, o a transazioni di natura commerciale con l'Iran da parte di imprenditori italiani (cfr. riquadro "L'attività di prevenzione e contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa").

Tavola 4.2

<i>Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine</i> (numero e quota sul totale nel 2009)							
PAESE	2008	2009	quota	PAESE	2008	2009	quota
<i>Asia Centro Meridionale</i>				<i>Africa Settentrionale</i>			
Pakistan	89	87	20,8%	Egitto	28	37	8,8%
Bangladesh	26	37	8,8%	Marocco	27	30	7,1%
India	9	5	1,2%	Tunisia	13	23	5,5%
Afghanistan	10	3	0,7%	Algeria	8	9	2,1%
<i>Asia Occidentale</i>				<i>Africa Occidentale</i>			
Iran	16	19	4,5%	Libia	3	5	1,2%
Iraq	7	6	1,4%	Sudan	9	2	0,5%
Giordania	2	4	1,0%	<i>Africa Orientale</i>			
Siria	6	5	1,2%	Senegal	3	22	5,2
Libano	3	2	0,5%	Ghana	3	3	0,7%
Israele	3	1	0,2%	Nigeria	1	-	-
Arabia Saudita	3	-	-	<i>Africa Orientale</i>			
<i>Asia Orientale</i>				<i>Europa Centro Orientale</i>			
Myanmar/Birmania	8	7	1,7%	Somalia	1	5	1,2%
<i>Altri</i>				<i>Europa Centro Orientale</i>			
Italia	22	53	12,6%	ex-Jugoslavia	4	1	0,2%
Altri paesi	43	54	12,9%				

Con riferimento ai segnalanti, emerge l'ulteriore incremento della quota di segnalazioni inoltrate dagli intermediari diversi dalle banche, in particolare dalle società assicurative (dal 9 al 20,8 per cento) e finanziarie (dall'11,2 al 18,4 per cento), conseguenza anche del progressivo adeguamento dei presidi organizzativi e informatici alla normativa di settore.

Nelle società finanziarie la quota di segnalazioni non collegata a liste di nominativi è stata piuttosto significativa; in tale categoria di intermediari sono ricomprese le società che offrono servizi di trasferimento di denaro esterni al circuito bancario (money transfer), attività che, per le proprie caratteristiche intrinseche, è comunemente ritenuta


a rischio di finanziamento del terrorismo.

Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2009 sono state 501, il 26,2 per cento in più rispetto al 2008 (cfr. grafico 4.3).

Per oltre due terzi delle segnalazioni originate da liste pubbliche, dagli approfondimenti condotti dalla UIF è emersa una mera omonimia tra i soggetti segnalati e quelli indicati nelle liste; le corrispondenti SOS sono state pertanto archiviate. Le segnalazioni in cui è stata verificata una coincidenza fra soggetti segnalati e sospetti terroristi, o comunque non è stato possibile escluderla in base a criteri di ragionevolezza, sono state prontamente approfondite e trasmesse agli Organi competenti per i seguiti investigativi.

Grafico 4.3

Flussi di segnalazioni riconducibili a casi di sospetto finanziamento del terrorismo (2001 - 2009)




L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA.

Nel corso del 2009 sono pervenute alla UIF 39 segnalazioni di operazioni sospette riconducibili alla fattispecie del finanziamento di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, corrispondenti al 9,6 per cento del totale delle segnalazioni di terrorismo (cfr. grafico 4.4).

Le segnalazioni, provenienti esclusivamente da intermediari finanziari, riguardano prevalentemente operazioni poste in essere da propri clienti con controparti iraniane, in occasione di transazioni di natura commerciale. La maggior parte ha tratto origine dal coinvolgimento in tali operazioni di banche estere inserite nel database dell'OFAC, nell'ambito delle misure di embargo adottate dagli Stati Uniti nei confronti del paese asiatico o del programma di contrasto allo sviluppo dei programmi di proliferazione; una quota residuale ha riguardato soggetti o entità - incluse alcune banche - sottoposte a congelamento sulla base del Regolamento CE 423/2007 e successive modifiche. Quasi sempre tali circostanze hanno costituito l'unico motivo alla base della segnalazione.

Le segnalazioni effettuate dagli intermediari sulla base di elementi di sospetto individuati autonomamente sono state pari a un terzo del totale, quasi il doppio rispetto al 2008. Di norma esse hanno avuto ad oggetto operazioni bancarie (crediti documentari, pagamenti a saldo di fatture) connesse all'esportazione da parte di propri clienti di merci ritenute suscettibili di essere impiegate anche per attività di arricchimento dell'uranio o di sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari ("dual use"); in alcuni casi a originare la segnalazione è stata la rilevazione di incompletezze o incongruenze nella documentazione fornita a supporto dell'operazione.

*SOS riconducibili al finanziamento di programmi di proliferazione
(numero e quota sul totale delle segnalazioni di terrorismo)*



(1) Regolamento CE 423/2007 e successive modificazioni.

Alla crescita delle segnalazioni prodotte dagli intermediari sulla base di valutazioni ragionate si è accompagnata la contrazione di quelle basate su meri automatismi connessi alla presenza in liste ufficiali (quasi sempre da parte di banche), circostanza che ha determinato la generale tendenza a una contrazione del loro numero complessivo. Sulla crescita delle prime hanno influito le modifiche apportate al citato provvedimento comunitario alla fine dello scorso anno attraverso il Regolamento CE 1110/2008, che ha introdotto misure di controllo rafforzate a carico degli enti finanziari della Comunità per le operazioni con banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran (o comunque soggette al loro controllo) e ha esteso gli obblighi di segnalazione alle FIU ai casi di sospetto finanziamento di attività di proliferazione.

4.2 Le liste di terrorismo e le misure di congelamento.

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto comunicazioni di congelamento riferite a tre diversi soggetti, per circa 150 mila euro complessivi (410 mila nel 2008). Come lo scorso anno, le somme congelate fanno capo pressoché integralmente a una banca inclusa, con la Decisione del Consiglio 2008/475/CE, nell'allegato del Regolamento CE 423/2007.

Alla fine del 2009, le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a 685.602 euro e interessavano circa un centinaio di soggetti, in buona parte inclusi nel Regolamento CE 423/2007.

Nell'ambito delle proprie competenze, la UIF ha provveduto a verificare la regolare esecuzione, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa.

In materia di liste pubbliche di terroristi, è proseguito presso il Comitato di Sicurezza Finanziaria il processo di revisione e aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana, il cui completamento è previsto entro il mese di giugno 2010; l'analoga attività avviata per la revisione delle liste dell'Unione europea è stata ultimata nel corso del 2009, con il *delisting* di due nominativi.

In ambito comunitario, alla fine del 2009 il Regolamento di esecuzione UE 1285/2009 ha aggiornato l'elenco delle persone e delle organizzazioni terroristiche sottoposte al congelamento di cui al Regolamento CE 2580/2001. Con riferimento alle entità e ai soggetti legati alla rete Al-Qaeda, la Commissione europea ha emanato 14 provvedimenti di modifica dell'elenco di cui all'allegato del Regolamento 881/2002, attraverso i quali sono stati aggiunti una decina di nominativi e depennati altrettanti, nonché aggiornati i dati identificativi e altre informazioni per oltre cento soggetti. A seguito dei diversi contenziosi sorti in vari paesi europei, il provvedimento è stato modificato dal Regolamento CE 1286/2009, con la finalità di meglio definire le procedure di inserimento nelle liste e assicurare il rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio dei soggetti listati.

Nell'ordinamento italiano, con d.lgs. dell'11 maggio 2009, n. 54, sono state emanate le disposizioni correttive del d.lgs. n. 109/2009, con le quali gli obblighi di congelamento sono stati estesi anche alle attività detenute per il tramite di soggetti interposti.

Nell'ambito dell'attività di contrasto allo sviluppo dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, la Comunità europea ha introdotto un nuovo regime di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Regolamento CE 428/2009), in sostituzione di quello previsto dal Regolamento CE 1334/2000.

Con i Regolamenti CE 389/2009 e 689/2009 è stato definito anche per la Repubblica popolare democratica di Corea un elenco di persone ed entità collegate ai programmi di proliferazione, come previsto dal Regolamento CE 329/2007.

È proseguito il dibattito internazionale circa l'adozione di misure più incisive nei confronti dell'Iran, già sottoposto a un apposito regime autorizzativo e sanzionatorio. In ambito comunitario, il Consiglio europeo (Regolamento CE 1100/2009) ha proceduto a un riesame integrale dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato V del Regolamento CE 423/2007, sottoposte a vincoli di congelamento in quanto ritenute coinvolte direttamente o indirettamente nel sostegno delle attività nucleari dell'Iran. Con il d.lgs. del 14 maggio 2009, n. 64, in attuazione di quanto previsto nel Regolamento CE 423/2007, l'ordinamento italiano ha definito la disciplina sanzionatoria nelle ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento.

omissis

Finito di stampare
da Arti Grafiche Ramberti
nel mese di novembre 2011

Sosteniamo il risparmio energetico con **PRESTITO ECOLOGICO**



CRESCERE LA SENSIBILITÀ ALL'AMBIENTE. IL NOSTRO IMPEGNO.

La sensibilità verso i problemi ambientali sta crescendo giorno dopo giorno. Ognuno di noi può fare qualcosa per proteggere e salvaguardare l'ambiente in cui viviamo e in cui vivranno i nostri figli. Noi, concretamente, mettiamo a disposizione **PRESTITO ECOLOGICO**, la soluzione di finanziamento semplice, economica e flessibile per chi vive rispettando l'ambiente.

HAI L'ANIMA VERDE?

SOSTIENI IL RISPARMIO ENERGETICO E RENDI PIÙ VERDE LA TUA VITA.

Ha bisogno di cambiare la macchina o il motorino con un modello ecologico? Vuole installare una caldaia di nuova generazione ad alta efficienza energetica? Vuole sostituire un vecchio elettrodomestico con uno ecologico? Desidera cambiare gli infissi o effettuare lavori di coibentazione, come l'isolamento di pareti, pavimenti e finestre, per ridurre i consumi energetici? Desidera installare pannelli solari termici e fotovoltaici, per produrre energia in modo competitivo rispetto alle fonti tradizionali? Le proponiamo **PRESTITO ECOLOGICO**, il nostro finanziamento a sostegno degli investimenti in energia pulita.



PRESTITO ECOLOGICO. UN PRESTITO ECO-NOMICO.

L'importo finanziabile è fino ad un massimo di 100.000 euro con la durata da 2 a 15 anni per gli impianti fotovoltaici; per tutte le altre esigenze previste, la durata massima è di 8 anni. In più, non ci sono spese di istruttoria né di incasso rata. Potrà scegliere tra il tasso fisso e il tasso variabile.

Ecco alcuni esempi (validi al 14 ottobre 2010):

	IMPORTO	TASSO	DURATA	RATA MENSILE	SPESE
Sostituzione infissi esterni	20.000 euro	VARIABILE Tan: 2,921% Taeg: 3,10%	4 anni	441,99 euro	costo unitario per le comunicazioni ai sensi di legge: 0,70 euro; spese di istruttoria: esenti oneri fiscali 50,00 euro
Installazione pannelli fotovoltaici	70.000 euro	FISSO Tan: 6,95% Taeg: 7,22%	15 anni	480,75 euro	costo unitario per le comunicazioni ai sensi di legge: 0,70 euro; spese di istruttoria: esenti oneri fiscali 175,00 euro

Per richiedere Prestito Ecologico, è sufficiente recarsi in filiale con un semplice preventivo di spesa.

Le ricordiamo, inoltre, che sono previsti benefici a livello nazionale, come la detrazione fiscale in caso di riqualificazione energetica di edifici in essere e gli incentivi riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) attraverso il "Conto Energia", per coloro che installano pannelli fotovoltaici.

Con PRESTITO ECOLOGICO finanziamo i tuoi progetti ecosostenibili.

Vieni in filiale per conoscere le nostre proposte. Per informazioni puoi consultare il sito della Banca o chiamare il servizio clienti al numero verde 800.303.306



CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

